

La continuazione è rimandata a domani.

Annunzio fin d'ora alla Camera che i disegni di leggi relativi alla riforma della legge sull'amministrazione comunale e provinciale, alla riforma della legge sulle opere pie, ed alla riforma della legge sulla pubblica sicurezza, saranno collocati all'ordine del giorno del 1° giugno.

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Seguito della discussione del progetto di legge concernente la riforma postale.

Discussione dei progetti di legge:

2° Tasse ipotecarie;

3° Tassa di registro;

4° Tassa di bollo;

5° Interpellanza del deputato Crispi al ministro della guerra sopra il decreto ultimamente pubblicato riguardo all'esercito meridionale, e sopra il rapporto che intende stabilire o mantenere tra il numero degli ufficiali e la forza dell'esercito;

6° Svolgimento di altre proposte di legge presentate dai deputati Sineo - De Cesare - La Farina.

## TORNATA DEL 5 APRILE 1862

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Lettere dei ministri per la guerra e per l'agricoltura e commercio, in risposta ad una petizione di ufficiali sanitari dell'esercito meridionale, e per istanza di discussione di due schemi di legge. — Proposta del deputato Lazzaro per la destinazione di una seduta straordinaria alle petizioni. — Presentazione di un disegno di legge per estensione della legge 1854 sulla leva alle provincie napoletane. — Sopra la proposta del deputato Lazzaro parlano i deputati Brignone, Mellana, San Donato, Pace, D'Ayala e Leardi — Si stabilisce una seduta straordinaria, per le petizioni d'urgenza, nella sera di lunedì. — Sollecitazioni del deputato Massari, e risposta del deputato D'Ayala. — Relazione sul disegno di legge per acquisto di materiale da guerra, e istanza di urgenza, ammessa. — Seguito della discussione del disegno di legge per la riforma postale — Emendamento del deputato Lazzaro all'articolo 27 riguardante il segreto delle lettere — Osservazioni del relatore Martinelli e del ministro pei lavori pubblici — Si approva l'articolo emendato dal deputato Crispi — Il regio commissario sostiene l'articolo 28 proposto, e il deputato Conti quello della Giunta — Istanza del deputato Sanguinetti — Emendamenti dei deputati Crispi e Di Marco circa i casi e modi di apertura di lettere — Osservazioni del deputato Susani e del ministro — Opinioni dei deputati Biancheri e Valerio — Sotto-emendamento del deputato Torrigiani — Emendamento del deputato Peruzzi (articolo 28), approvato — Emendamento del deputato Minervini all'articolo 30, in parte accettato dal ministro, e nell'altra ritirato — Ripreso dai deputati Capone e Sanguinetti, è rigettato — Emendamento del deputato Di Marco all'articolo 31, oppugnato dal ministro, e rigettato — Emendamento del deputato Gallenga all'articolo 31, per abolizione della franchigia postale ai senatori e deputati — Opposizione del deputato Salaris — Emendamento del deputato Sanguinetti — Repliche del deputato Gallenga — Osservazioni e ragguagli del relatore Martinelli e del regio commissario — La discussione è rinviata. — Comunicazione di nomina a regio commissario del commendatore Duchoqué.*

La seduta è aperta alle ore una e mezzo pomeridiane.

**MASSARI**, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che è approvato.

**GIGLIUCCI**, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

8154. La rappresentanza provinciale di Pavia prega la Camera a prendere in considerazione le ripetute sue istanze, dirette a ottenere riparazione dei danni gravissimi sofferti dai comuni di quella provincia per la guerra del 1859, calcolati a undici e più milioni di franchi, e domanda che si assicurino in qualche modo il pagamento almeno delle requisizioni.

8155. Coscia Giuseppe, delegato mandamentale di seconda classe di pubblica sicurezza, destinato in Napoli nella sezione San Carlo all'Arena, chiede di essere posto a riposo, tenendogli conto, nella liquidazione della pensione, degli anni di interruzione di servizio motivata da cause politiche.

8156. Sensi Vincenzo, di Nicastro, provincia di Calabria Ulteriore II, domanda di essere risarcito dei danni sofferti dal cessato Governo borbonico, in vista anche dei servizi prestati come volontario nelle truppe meridionali.

8157. Il presidente della Camera notarile di Siracusa trasmette una deliberazione della Camera medesima intorno alla convenienza di lasciare provvisoriamente in vigore nelle

province meridionali la legge notarile del 23 novembre 1819.

8158. Il sindaco e la Giunta comunale di Augusta, provincia di Noto, chiedono che nel prescegliere quei porti d'Italia in cui dovranno collocarsi gli stabilimenti marittimi, si tenga presente il lavoro scientifico fatto dall'ingegnere Luciano Ferraguto sull'importanza del porto di Augusta.

**ATTI DIVERSI.**

**PRESIDENTE.** Vennero presentati alla Camera i seguenti omaggi:

Il signor Conti Giuseppe Valentino, 290 copie di un progetto finanziario del siciliano Pietro Fonsio;

Il sindaco di Augusta, 2 esemplari di una memoria a stampa dell'ingegnere civile dottore Luciano Ferraguto, intorno all'importanza di quel porto;

Il signor Coffaro Gaetano, 250 copie di un reclamo dei creditori così detti *bimestranti* di Palermo.

Il ministro della guerra scrive:

« Ossequente il sottoscritto all'ordine del giorno della Camera dei deputati, 19 febbraio scorso, ha preso in serio ed attento esame la petizione 7771, colla quale sei dottori siciliani e napoletani ed un farmacista che fecero parte dell'esercito meridionale si dolgono perchè, non avendo gli uni conseguita la doppia laurea e l'altro la patente di farmacista pel 30 giugno 1861, furono dispensati dal servizio a tenore delle prescrizioni contenute nel real decreto di quella data.

« Il mio predecessore al Ministero della guerra assentendo al rinvio della petizione al Ministero aveva assunto impegno di studiare nuovamente la questione e di vedere se fosse il caso di altre provvidenze.

« Giova anzitutto premettere che, dappoi quell'ordine del giorno, le circostanze sono essenzialmente mutate; giacchè, essendo dopo tal epoca intervenuto il decreto di fusione del corpo volontari nell'esercito regolare, non si tratta ora più di confermarli nel corpo volontari, ma di ammetterli nel corpo sanitario farmaceutico dell'esercito regolare.

« Ma, lasciando per ora in disparte questa circostanza essenzialissima, e considerando la questione dal solo lato in cui era posta quando fu discussa alla Camera, chi scrive deve francamente asserire che, dopo matura considerazione dei fatti, a suo avviso non potrebbero variarsi le provvidenze che già furono date per quei dottori.

« È noto a V. S. che un decreto dittatoriale del generale Garibaldi, in data 14 ottobre 1860, ordinò che l'esercito meridionale dovesse essere messo sullo stesso piede dell'esercito regolare per tutto ciò che ha tratto alla disciplina, paghe e leggi militari.

« Ora nell'esercito regolare sta prescritta pei medici la doppia laurea, e inoltre sono stabiliti per l'ammissione e l'avanzamento esami di concorso. Nell'esercito meridionale non solo erano entrati senza previo esame, ma molti avevano di prima giunta ottenuti i supremi gradi della gerarchia.

« Avendo il Governo stretto obbligo di accertare la loro idoneità, con regio decreto del 9 maggio 1861 fu stabilito indistintamente per tutti gli ufficiali sanitari e farmacisti del corpo de' volontari un apposito esame.

« Cosiffatta disposizione avendo sollevato molteplici reclami, con successivo decreto del 30 giugno l'esame fu limitato a quelli che volessero far parte del personale sani-

tario e farmaceutico delle divisioni attive del corpo dei volontari, e per gli altri che non volessero accettare l'esame fu stabilito il collocamento in aspettativa, purchè avessero nomina regolare e presentassero i diplomi di doppia laurea medico-chirurgica.

« Reclamarono i dottori sottoscritti alla petizione, ed osservano che ai medici militari dell'esercito delle Due Sicilie fu accordato un anno di tempo per presentare i diplomi di doppia laurea, mentre essi col decreto del 30 giugno non ebbero che venti giorni. Ma occorre osservare che quest'obbligo della doppia laurea risale implicitamente al decreto dittatoriale del 14 ottobre 1860, che il tempo utile per presentare i titoli era stato nel decreto reale del 30 giugno 1861 fissato fino al 20 luglio, e che nella fusione dell'esercito dell'Emilia il tempo utile accordato ai dottori che si trovavano nello stesso caso era stato di due mesi.

« Non sembra che le disposizioni adottate per l'esercito meridionale possano ravvisarsi improntate di eccessiva severità, quando si consideri che si tratta di tutelare la salute del soldato, il quale non è libero nella scelta del medico, ma deve accettare quello che il Governo gli impone. Nè si può con troppa ragione invocare ciò che fu fatto pei medici dell'esercito delle Due Sicilie; questi sono entrati in carriera in virtù di esame attestante la capacità loro, esordirono nella carriera coll'infimo grado e regolarmente la percorsero con altri successivi esami e con molti anni di servizio; invece i medici dei volontari furono tutti accettati senza esame e la maggioranza iniziò la carriera coi gradi superiori. Basta citare queste semplici cifre, cioè che, mentre in tutto l'esercito regolare italiano non vi sono che 34 fra medici capi e medici divisionali, sopra 181 medici di reggimento e 346 medici di battaglione, nel corpo volontari dell'Italia meridionale vi erano, al 16 gennaio 1861, 21 fra medici capi e medici divisionali su 74 medici di reggimento e 86 medici di battaglione.

« Il Governo ebbe certamente tutti i riguardi per i militari combattenti, per gli ufficiali che versarono il sangue in pro della patria, ma quando si tratta non d'uomini combattenti, ma d'impiegati e di dottori addetti al servizio sanitario, l'idea politica non deve pregiudicare la questione di scienza e di capacità richiesta pei servizi speciali.

« D'altronde, se il giovane che ha abbandonato i suoi studi, la sua posizione e la carriera per darsi alle armi, non può talvolta ritornare alla primitiva sua condizione senza danno, ciò non si avvera pel dottore e farmacista, il quale anche sotto la divisa di ufficiale sanitario non ha cessato dal coltivare la sua scienza e dallo esercitare la filantropica sua professione.

« Ove a queste considerazioni si aggiunga che ora, dopo la fusione, ammettendo gli inoltrati reclami si pregiudicherebbe la posizione e i diritti acquisiti dei benemeriti ufficiali sanitari dell'esercito nazionale, e annullando il decreto del 30 giugno si entrerebbe nella via di una interminabile serie di riparazioni individuali, giacchè la gran maggioranza di medici militari che senza lagnanze hanno già accettato le condizioni di quel decreto non mancherebbero di risollevarne altri reclami, il sottoscritto confida che la Camera vorrà apprezzare queste gravi conseguenze e che approverà non sia data alla ricevuta petizione un seguito ulteriore.»

(Si procede all'appello nominale.)

Il ministro d'agricoltura e commercio scrive la seguente lettera:

« È urgente che vengano il più sollecitamente possibile posti in discussione i due progetti di legge che il sottoscritto

ebbe l'onore di presentare alla Camera dei deputati nella tornata del 13 prossimo passato marzo; l'uno intorno a *Disposizioni relative ai pagamenti in spezzati di svanzica*, reclamate vivamente dal commercio delle provincie lombarde; l'altro intorno alla *Revoca del diritto di premio accordato ai fabbricanti di drappi di lana nelle Romagne, nelle Marche e nell'Umbria*, misura questa che risparmia prontamente alle finanze una spesa di qualche considerazione.

« Il sottoscritto non saprebbe pertanto abbastanza interessare la compiacenza dell'onorevole signor presidente perchè voglia fare gli opportuni uffici presso le Commissioni incaricate dell'esame dei due predetti progetti, acciò si compiacciano di presentarne con qualche premura le relazioni alla Camera. »

Consta alla Presidenza che per uno di questi progetti furono già nominati dagli uffici quattro commissari, per l'altro cinque; la Presidenza quindi prega quegli uffici che devono ancora procedere alla nomina dei loro commissari di sollecitarla.

**LAZZARO.** Domando la parola.

Sono circa due mesi che non si discute delle petizioni. Se la Camera, limitandosi alle discussioni delle leggi di finanza, si aggiornasse senza fissare una seduta per discutere sulle petizioni, passerebbero quattro mesi senza che si soddisfacesse alle legittime esigenze dei cittadini. Noi tutti sappiamo che molte rimostranze sono state presentate, molte dichiarate d'urgenza; se non si discutessero, il diritto di petizione diverrebbe in certo modo illusorio; quindi io propongo che la Camera determini una seduta per le relazioni delle petizioni prima che essa si aggiorni, secondo l'ultima sua deliberazione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Lazzaro propone che la Camera fissi una seduta per relazioni di petizioni prima dell'aggiornamento già stabilito.

Domando se questa proposta del deputato Lazzaro è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

La prova essendo dubbia, si farà la controprova.

**CRISPI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Non si può concedere la parola tra una prova e l'altra.

**CRISPI.** La Camera non è in numero.

(Segue la controprova.)

**PRESIDENTE.** Dalla prova e controprova testè fatta risultando che la Camera non è in numero, si procede al controappello.

(Si fa il controappello.)

(Il deputato Gioachino Pepoli presta il giuramento.)

**PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE PER ESTENDERE ALLE PROVINCIE NAPOLITANE LA LEGGE SULLA LEVA.**

**PRESIDENTE.** Il ministro per la guerra ha facoltà di parlare per presentare un progetto di legge.

**PETITTI, ministro per la guerra.** Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per estendere alle provincie napoletane la legge sulla leva del 1854, la quale già vige in tutte le altre provincie d'Italia.

**PRESIDENTE.** Si dà atto al ministro per la guerra della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

**PETITTI, ministro per la guerra.** Domanderei che questo progetto di legge fosse dichiarato d'urgenza.

**PRESIDENTE.** Interrogo la Camera se intenda accordare l'urgenza al progetto di legge testè presentato dal ministro per la guerra.

(L'urgenza è accordata.)

**PROPOSTE D'ORDINE.**

**PRESIDENTE.** Ora la Camera essendo in numero, le ricordo che il deputato Lazzaro ha proposto che si tenga una seduta straordinaria per riferire sulle petizioni.

**BRIGNONE.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**BRIGNONE.** Siccome la Camera ha accordato l'urgenza a molte petizioni, mi pare che sarebbe conseguente a sè stessa accogliendo la proposta dell'onorevole Lazzaro, poichè, se non si stabilisse una tornata per riferirle prima della proroga, sarebbe illusoria l'accordata urgenza.

**PRESIDENTE.** Il deputato Lazzaro ha inteso di proporre una seduta ordinaria od una seduta straordinaria?

**LAZZARO.** Mi rimetto a quello che deciderà la Camera. Proporrei che, prima che avvenga la proroga, si fissasse una seduta per le petizioni, lasciando alla Camera lo stabilire se la seduta debba essere ordinaria o straordinaria. Se straordinaria, potrà essere in un giorno di domenica o di sera.

**PRESIDENTE.** Il deputato Pace ha facoltà di parlare.

**PACE.** Io crederei che in questa seduta straordinaria si dovrebbero semplicemente riferire le petizioni decretate d'urgenza.

**PRESIDENTE.** Appunto questo ha proposto il deputato Lazzaro.

**PACE.** Vorrei però che questa discussione si rimandasse dopo quella delle leggi di finanza.

**PRESIDENTE.** Il deputato Mellana ha facoltà di parlare.

**MELLANA.** Trovo giustissima l'osservazione fatta dall'onorevole Brignone. Sarebbe illusorio il voto di urgenza, quando si rimandassero le petizioni alle calende greche; ma bisogna ritenere pure che la Camera non può disdirsi ad ogni piè sospinto; essa ha dichiarato che non si aggiornerebbe se non dopo votate le leggi d'imposta.

Ognuno di leggieri comprende che, giunte le vacanze pasquali, si scioglie la Camera, ed era quindi scopo di questa determinazione il far sì che la Camera il più alacramente possibile in questi giorni provvedesse a queste leggi urgentissime di finanza.

Ora, per accogliere la proposta dell'onorevole Lazzaro, per essere logici e consentanei a noi, non vi è altro mezzo che quello di fare una riunione straordinaria. Propongo quindi una tornata straordinaria pel giorno di domani.

**PRESIDENTE.** Il deputato San Donato ha facoltà di parlare.

**DI SAN DONATO.** Io non mi oppongo a questa seduta straordinaria, ma propongo che non si abbiano soltanto a riferire le petizioni dichiarate d'urgenza, ma che debba la Camera occuparsi generalmente della relazione di petizioni. Perchè un richiedente ha avuto il favore dell'appoggio di un deputato che ha fatto dichiarare la sua petizione d'urgenza ha forse merito maggiore d'un altro?

Insisto adunque a che vi sia una seduta straordinaria per relazione generale di petizioni.

**PRESIDENTE.** Il deputato San Donato propone che sia

fissata una seduta straordinaria per la relazione di petizioni, senza distinzione.

Siccome questa proposta è più larga di quella fatta dal deputato Lazzaro, dovrà perciò avere la precedenza.

**PACE.** Io insisto a che la Camera debba occuparsi soltanto delle petizioni decretate d'urgenza, ben inteso ancora che ciò non abbia ad avvenire se non dopo votate le leggi di finanza. Prima di ogni altra cosa è necessario votare le leggi che maggiormente interessano il paese, e quindi dar seguito all'esame delle petizioni.

**PRESIDENTE.** Il deputato D'Ayala ha facoltà di parlare.

**D'AYALA.** Poichè le domande d'urgenza sono moltissime, e la Camera di certo dà sempre esempio di giustizia, io proporrei che le petizioni venissero discusse mano a mano secondo il loro numero. (*Rumori*)

**MELLANA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Lazzaro.

**LAZZARO.** Io faccio osservare alla Camera che, se si stabilisse per la relazione delle petizioni un giorno dopo la discussione delle leggi di finanza, ne avverrà che essa non avrebbe più luogo, perchè difficilmente allora saremo in numero.

Per conseguenza io dichiaro che quando intendeva che si fissasse un giorno prima della proroga, intendeva certamente che questa discussione avesse luogo non al termine di quella per le leggi di finanza.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Leardi.

**LEARDI.** Io prego la Camera, nell'interesse stesso della discussione intorno alle petizioni, di non accettare la seduta straordinaria di domenica.

Io credo, nell'interesse sempre delle petizioni stesse, che sarà meglio di stabilire una seduta serale martedì, per esempio, od in un giorno qualsiasi della settimana entrante.

Mi permetta la Camera che io le dica le ragioni per cui mi oppongo a che si accetti la proposta di una seduta straordinaria nel giorno di domenica. Noi abbiamo veduto in questo giorno che con grande difficoltà ci siamo trovati in numero, e ci siamo a mala pena. Ora si sa che, dopo una settimana, anzi dopo un periodo molto lungo di lavori parlamentari, alcuni si riservano di sbrigare i loro più urgenti affari nel giorno di domenica. (*Rumori di dissenso*)

**PRESIDENTE.** Questa sua osservazione troverà il suo luogo quando si tratterà di stabilire il giorno, ma prima è d'uopo conoscere se la Camera intenda stabilire questa seduta. Quando si sarà deciso che la seduta straordinaria abbia luogo, allora si vedrà se debba tenersi in domenica od in altro giorno.

**LEARDI.** Ciò posto, prego la Camera di prender atto di quanto ho detto testè, perchè io non voglio più importunarla un'altra volta riprendendo la parola. (*Bene!*)

**PRESIDENTE.** Comincerò coll'avvertire che la proposta del deputato D'Ayala viene a confondersi con quella del deputato San Donato, perchè il deputato San Donato vuole che debbano essere riferite tutte quelle di cui si ha la relazione in pronto, senza distinzione di sorta, e il deputato D'Ayala propone che debbano essere riferite secondo il numero di iscrizione; dunque evidentemente anch'egli vuole che siano tutte riferite.

**MELLANA.** Giacchè è venuta questa proposta, dico che è impossibile accoglierla, inquantochè noi non potremo deliberare che sulle petizioni che la Commissione ha già studiate, che ha in pronto.

Non possiamo dire alla Commissione che faccia nuovi studi, se già si è occupata delle petizioni che deve riferire.

**LAZZARO.** Domando la parola sulla posizione della questione.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Il deputato Lazzaro ha facoltà di parlare.

**LAZZARO.** Io credo che prima la Camera debba decidere se intende o no fissare una seduta straordinaria per le petizioni, e poi vedrà di quali petizioni debba occuparsi.

In conseguenza prego l'onorevole presidente di porre ai voti questa proposta, cioè se, prima che la Camera si agguanti, intenda fissare un giorno per le petizioni.

**PRESIDENTE.** Il deputato Lazzaro propone che la Camera, prima di aggiornarsi, stabilisca un giorno per la relazione di petizioni, salvo poi a decidere in seguito se queste petizioni debbano essere quelle dichiarate d'urgenza od altre.

Coloro che intendono di fissare, prima dell'aggiornamento della Camera, un giorno per la discussione sulle petizioni, sono pregati d'alzarsi.

(Dopo prova e controprova, la seduta straordinaria è ammessa.)

**TORRIGIANI.** Avendo avuto l'onore di far parte della Commissione incaricata di riferire sulle petizioni pel mese di marzo, debbo dichiarare che la medesima ha preso a studiare solamente le petizioni d'urgenza.

**PRESIDENTE.** Interrogo la Camera se intenda che in questa seduta straordinaria si tratti delle sole petizioni d'urgenza.

**BERTEA.** Chiedo di parlare. Qualora si potessero esaurire tutte le petizioni d'urgenza, credo che non vi sarebbe difficoltà a che la Camera si occupasse anche delle altre; ma mi sembra che dopo aver dichiarato parecchie petizioni d'urgenza sarebbe un non senso occuparci prima d'altre petizioni a cui non abbiamo riconosciuto questo carattere.

Credo quindi che la Camera debba occuparsi prima delle petizioni che vennero dichiarate d'urgenza.

**CHIAVARINA.** Dopo l'osservazione dell'onorevole Torrigiani, credo non essere il caso di rammentare che vi sono petizioni, le quali, non essendo state dichiarate d'urgenza, non possono ancora essere riferite, perchè le relazioni non sono in pronto. La Commissione avendo solo in pronto la relazione delle petizioni d'urgenza, la Camera non può deliberare che in ordine a queste ultime.

**PRESIDENTE.** La Camera terrà conto di quest'osservazione.

Ha facoltà di parlare il deputato Lazzaro.

**LAZZARO.** Io volevo fare la stessa osservazione che venne fatta dall'onorevole Chiavarina.

**PRESIDENTE.** La Camera ha inteso che, riguardo alle petizioni, è solo pronta la relazione di quelle che vennero dichiarate d'urgenza.

**GRECO ANTONIO.** Le petizioni dichiarate d'urgenza nel mese di febbraio sono state stampate, ma non sono state riferite alla Camera.

Se si volesse, come ne sarebbe il caso, che fossero riferite tutte le petizioni, e così anche quelle che non furono dichiarate d'urgenza, non basterebbero sei o sette sedute straordinarie.

Il tempo stringe, e bisogna dare qualche soddisfazione a chi ne ha il diritto; proporrei quindi che le petizioni dichiarate d'urgenza ed esaminate dalla Commissione vengano riferite, cominciandosi da quelle del mese di febbraio, che sono già stampate. Se poi vi sarà tempo, si riferiranno anche quelle del mese di marzo, e così di seguito.

**PACE.** Tra le petizioni dichiarate d'urgenza ve n'ha una che riguarda la costruzione delle ferrovie calabresi. (*Rumori*)

Desidero che questa sia di preferenza esaminata, perchè, siccome fra poco s'incominceranno i lavori, sarebbe conveniente che il Ministero ne prendesse conoscenza.

**PRESIDENTE.** Se sarà pronta la relazione intorno all'accennata petizione, evidentemente la Commissione la riferirà.

Quelli che intendono che la seduta straordinaria debba essere limitata a quelle sole petizioni già dichiarate d'urgenza, delle quali è in pronto la relazione, favoriscano di alzarsi.

(La Camera delibera affermativamente.)

Ora resta a sapere il giorno nel quale la Camera voglia tenere questa seduta straordinaria.

*Voci.* Domani! domani!

*Altre voci.* No! no!

**PRESIDENTE.** Alcuni propongono che questa seduta sia tenuta domani.

Interrogo la Camera se intenda di tenere questa seduta domani.

(La Camera delibera negativamente.)

**DI SAN DONATO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**DI SAN DONATO.** Io propongo la sera di lunedì.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti questa proposta per tenere la seduta straordinaria la sera di lunedì.

(La Camera approva.)

**MASSARI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MASSARI.** Vorrei rivolgere al signor presidente una preghiera.

Fin dal principio del mese di febbraio scorso fu presentato alla Camera un progetto di legge relativo a cessione gratuita di alcuni edifici pubblici al municipio di Napoli. La Commissione per l'esame di questa legge fu nominata dagli uffici nello stesso mese di febbraio.

Io vorrei pregare il nostro onorevole presidente a rivolgersi al presidente di quella Commissione affinché ci sapesse dire per quali ragioni non è stata ancora presentata la relazione di questo progetto di legge. . .

**D'AYALA.** Domando la parola.

**MASSARI.** . . che molto interessa la città di Napoli.

**PRESIDENTE.** Do la parola al presidente della Commissione, il deputato D'Ayala.

**D'AYALA.** Debbo dichiarare alla Camera che la relazione su questo disegno di legge non è stata ancora fatta, poichè si aspettavano appunto alcune dilucidazioni dal municipio di Napoli. Ed infatti il municipio di Napoli ha spedito due dei consiglieri comunali per presentare una pianta alquanto più spiegativa che non fosse la prima che accompagnava il disegno di legge. E ieri infatti questi due consiglieri comunali insieme con me, che ho anche l'onore di appartenere a quel Consiglio, abbiamo presentato i disegni al ministro delle finanze, ed il ministro ha detto di studiarli, e di mettersi anche d'accordo col ministro della guerra per certe considerazioni particolari delle case che sono sulla controscarpa, le quali appartengono all'orfanotrofio militare.

Queste dichiarazioni credo che potranno appagare l'onorevole Massari.

#### RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UN CREDITO STRAORDINARIO DI SEI MILIONI SUL BILANCIO DELLA GUERRA.

**PRESIDENTE.** Il deputato Pescetto ha la parola per presentare una relazione.

**PESCETTO, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Ca-

mera la relazione della Commissione sul progetto di legge pel quale il ministro della guerra potrebbe disporre sulle spese straordinarie del corrente anno della somma di sei milioni per provviste del materiale da guerra.

Il ministro della guerra ha dichiarato al relatore che, attesa la mancanza di questi fondi, ha dovuto sospendere alcuni lavori che si stanno eseguendo nell'arsenale, e che in conseguenza ha numerosi operai pel servizio dell'artiglieria, le spese dei quali resterebbero *sprecate*, qualora questa legge non venisse approvata d'urgenza. Io mi permetto adunque, a nome della Commissione, di pregare i miei colleghi di voler ammettere d'urgenza la discussione di questa legge, la quale non richiederà certo molto tempo, rivedendo essa eminentemente i caratteri militari, ed a volerla mettere all'ordine del giorno subito dopo quella che stiamo discutendo.

**COLOMBANI.** Io domanderei che fosse messa all'ordine del giorno per la seduta di lunedì sera, e che venisse discussa prima delle petizioni.

**PRESIDENTE.** Il deputato Colombani propone che la discussione sul progetto di legge testè presentato colla relazione dal deputato Pescetto sia messa all'ordine del giorno di lunedì sera, prima della relazione delle petizioni.

Chi intende approvare questa proposta, sorga.

(La Camera approva.)

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE PER LA RIFORMA POSTALE.

**PRESIDENTE.** Torniamo alla discussione sullo schema di legge per la riforma postale.

« Art. 27. *Inviolabilità del segreto epistolare.* — Il segreto delle lettere è inviolabile. L'amministrazione delle poste ne è responsabile e vigila rigorosamente perchè non siano aperte da alcuno, nè venga presa in alcun modo cognizione del loro contenuto. »

Il deputato Lazzaro ha proposto a quest'articolo un emendamento, che consiste nel sostituire le parole: *essendo inviolabile*, alle parole: *è inviolabile*, e di sopprimere le parole: *ne è responsabile*.

Il deputato Lazzaro ha la parola.

**LAZZARO.** Brevemente dirò le ragioni che mi hanno indotto a proporre quest'emendamento all'articolo della Commissione.

In questo articolo veggio enunciato il principio dell'inviolabilità del segreto delle lettere e quello della responsabilità dell'amministrazione postale per il caso di violazione di questo segreto.

Quanto al primo io dirò che l'enunciazione di questo principio non trova la sua sede in una legge di ordine secondario come questa, ma bensì in una legge di ordine superiore, e questo principio noi l'abbiamo già sancito nella nostra legislazione, perciò mi parrebbe poco conveniente qui ripeterlo.

Quanto poi al secondo punto riflettente la responsabilità dell'amministrazione postale non è altro che un pallido riflesso ed anche lesivo del gran principio della responsabilità ministeriale già sancita dallo Statuto.

Io vorrei che i grandi principii sui quali si fonda il diritto pubblico della nazione e che comprendono i diritti primitivi del cittadino non fossero enunciati che nelle leggi fondamentali dello Stato.

E ciò avviene nella legislazione del Belgio, legislazione

che io sarei lieto di vedere in gran parte applicata all'Italia. Nello Statuto del Belgio sono enunciati tutti i grandi principii di libertà, di diritto e di dovere. Così in occasione dell'indipendenza comunale e provinciale sono proclamati il suffragio diretto, la pubblicità e la delimitazione dell'ingerenza governativa. L'inviolabilità del segreto delle lettere avendola noi sancita in leggi di ordine più elevato della presente, non dobbiamo, direi quasi, diminuirla con l'enunciarlo in questa legge di ordine non politico. Onde io, per rispettare il decoro della legislazione e la sua severità e la sua economia, proponeva che bastasse il ricordarlo.

Ora il segreto delle lettere essendo già inviolabile, in conseguenza di questo principio già prestabilito, viene la seconda parte del mio emendamento, che vuole si lasci la responsabilità politica al Governo, limitando all'amministrazione delle poste il debito della vigilanza.

Col dichiarare responsabile quest'amministrazione, come fa la Commissione, sembrerebbe, a mio avviso, che si venga in certo modo non dirò a violare, ma ad adombrare l'articolo 67 dello Statuto, il quale consacra il principio della responsabilità ministeriale. Ora, una delle due: se la responsabilità dell'amministrazione postale è considerata di fronte al potere legislativo, allora dirò che questo non riconosce altro potere responsabile che i ministri, perciò noi in questa legge riconoscendo responsabile l'amministrazione delle poste, verremmo in certo modo a porci dirimpetto agli agenti secondari del potere. Se poi la Commissione partiva dal principio che la responsabilità dell'amministrazione suddetta sia rimpetto all'ordine giudiziario; io dico che è assolutamente inutile dichiararlo; e la Commissione medesima nella sua relazione lo prova. Difatti essa giudica di dover respingere l'articolo 42 del progetto ministeriale relativo alle pene inflitte per la violazione del segreto delle lettere, perchè il Codice penale nel suo articolo 296 vi provvede nei seguenti termini:

« L'apriamento di una lettera o di un piego suggellato, o la soppressione di lettere o di pieghi fattasi deliberatamente da chi non vi abbia alcun diritto, saranno puniti colla multa estensibile a lire 500, ed eziandio col carcere estensibile ad un anno, salvo il disposto dell'articolo 257. »

Ora io, non ammettendo nella Commissione il pensiero di sostituire per l'amministrazione postale la responsabilità che pesa sul Governo, insomma di sostituire alla responsabilità ministeriale quella di agenti secondari, debbo presupporre che questa responsabilità fosse rispetto al potere giudiziario.

Or perchè ho notato che nei nostri Codici già si trovi preveduto il reato ed applicata la pena, trovo superflua l'enunciazione di questo principio. Per altro, se la trovassi semplicemente superflua, non avrei intrattenuta la Camera nello svolgimento di alcuna proposta; ma perchè trovo questa disposizione della legge pericolosa per l'articolo 67 dello Statuto, io ne domando la soppressione.

Aggiungerò inoltre sul primo punto del mio emendamento, che noi abbiamo una legge sulla sicurezza pubblica; e bene, in essa non è consacrato il principio della libertà individuale, limitandosi essa allo scopo per cui è fatta. E molto meno vi veggio il principio della responsabilità degli agenti della forza pubblica, ed io leggo l'articolo 6 e seguenti, i quali riguardano le autorità negligenti, nessun articolo certo riguardo ai reati commessi per abuso di potere, limitandosi la legge a stabilire che le autorità si dovranno uniformare alla legge.

Per tutte queste considerazioni, cioè pel rispetto al prin-

cipio della responsabilità ministeriale, io propongo alla Camera di sopprimere nell'articolo le parole che possono adombrarlo.

**PRESIDENTE.** Domando alla Camera se l'emendamento del deputato Lazzaro sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Il Ministero lo accetta?

**BARBAVARA, regio commissario.** Accetta.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti quest'emendamento; lo rileggo.

**CRISPI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** « Il segreto delle lettere essendo inviolabile, l'amministrazione delle poste vigila rigorosamente perchè non siano aperte da alcuno, nè venga preso in alcun modo cognizione del loro contenuto. »

**CRISPI.** Duolmi dover essere in opposizione coll'onorevole deputato Lazzaro. L'articolo, come fu redatto dalla Commissione, mi sembra presentare tutte le condizioni necessarie per garantire il segreto delle lettere, e non so perchè si è voluto togliere l'obbligo all'amministrazione delle poste di esserne responsabile.

La sorveglianza, signori, non comprende tutta quella tutela che il Governo è obbligato a dare in questo ramo, abbastanza delicato del servizio pubblico.

Quando un'autorità è detta responsabile di tutti gli atti che direttamente o indirettamente si commettersero entro la cerchia delle sue attribuzioni, quando essa dovesse, non solo invigilare, ma render conto di tutte le colpe de' suoi agenti, io credo che ci sarebbe maggiormente a sperare che queste colpe e quegli atti non avvenissero. Io quindi respingo l'emendamento Lazzaro, e riprendo per me l'articolo della Commissione, ove l'abbia abbandonato; mi associo al sostegno dell'articolo, qualora essa v'insista.

L'onorevole amico mio, il signor Lazzaro, ha apportato nell'articolo un altro mutamento, che per me è della maggiore importanza. Con una variazione grammaticale nel verbo, egli suppone come esistente l'inviolabilità del segreto delle lettere, mentre è più positiva, è più decisa l'espressa affermazione del principio, siccome era stato dichiarato dalla Commissione.

Per una dimenticanza, che non saprei definire, non ho trovato nello Statuto un articolo il quale dichiaro inviolabile il segreto delle lettere. Non ho trovato nella legge fondamentale che una sola disposizione, nella quale forse con una interpretazione molto lata si potrebbe comprendere anche il segreto delle lettere; essa concerne l'inviolabilità della proprietà. Ma un articolo speciale per il segreto delle lettere, lo ripeto, nello Statuto non ci è. Quindi mi parrebbe opportuno che si supplisse a cotesta lacuna e che fosse proclamato cotesto principio in questa legge, la quale, essendo organica, sarebbe in questa materia la salvaguardia di una delle guarentigie politiche alle quali abbiamo diritto.

Per tali ragioni insisto perchè l'articolo 27 resti tal quale fu redatto dalla Commissione, e prego l'amico mio signor Lazzaro, qualora sia possibile, a voler ritirare il suo emendamento.

**LAZZARO.** Duolmi di non poter accedere all'amichevole invito dell'onorevole Crispi.

Le mie ragioni furono già svolte, nè tratterò la Camera a ripeterle. Solamente farò osservare che, se nello Statuto non sta testualmente formulato il principio dell'inviolabilità del segreto delle lettere, sta scritto nelle abitudini, nella coscienza, e particolarmente nel Codice penale; altrimenti, come si potrebbe infliggere una pena ad un impiegato che

apra una lettera, se non fosse già stabilito che il segreto delle lettere è inviolabile?

Io ho detto che questo principio lo trovo scritto nella legislazione penale; per conseguenza non credo che si possa fare di più che ricordarlo in questa legge ed ammetterlo come è sanzionato.

Riguardo alla seconda parte dell'articolo, io credo che noi, non avendo una legge sulla responsabilità ministeriale, una legge, cioè, la quale svolga il principio contenuto nell'articolo 67 dello Statuto, rimane sancito il principio nella sua generalità; onde, se si dichiara in una legge speciale, in questa, per esempio, che l'amministrazione delle poste sia responsabile della violazione del segreto delle lettere, mi parrebbe quasi che si dicesse che l'amministrazione delle poste è *sola* responsabile di questa violazione; in ogni modo si potrebbe dar luogo a pericolose interpretazioni.

Per conseguenza, volendo lasciare intatto lo spirito dell'articolo 67 dello Statuto, il che non sarebbe adottandosi l'articolo della Commissione, anzi, parendomi che nella mancanza d'una legge che determini la responsabilità ministeriale, la disposizione qui circoscritta possa adombrare quell'articolo, io insisterei nel mio emendamento, e prego la Camera di adottarlo.

**PRESIDENTE.** Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

**MARTINELLI, relatore.** La Commissione non crede che vi sia molta differenza fra la proposta contenuta nel presente progetto di legge e quella che ora farebbe l'onorevole Lazzaro.

Ma egli prima di tutto ne muta la formola in modo, che non sembri corrispondente al vero linguaggio legislativo.

Qui si tratta di porre un solenne principio, ed egli ha detto che questo principio è scritto in una legge di un ordine superiore. Ma per verità egli non ha indicato in quale legge di un ordine superiore questo principio si trovi inscrito. Ha detto che si trova suggellato nella coscienza umana; ma anche per ciò sta bene che abbia sede nella legislazione. Ha citato un articolo del Codice penale; ma l'articolo del Codice penale stabilendo una pena contro quell'impiegato che apre le lettere, aggiunge che in nessun caso potrà servire di scusa un ordine superiore. Dunque il Codice penale prevede il caso di un impiegato che apra lettere, e suppone ancora possibile un ordine superiore.

L'impiegato, per vero dire, quest'ordine non lo potrebbe ricevere che dall'amministrazione delle poste o dal Governo. L'amministrazione delle poste, quando ne sia direttamente responsabile, come viene proposto dall'articolo della Commissione (senzachè venga meno per questo la responsabilità del Governo), potrebbe sempre rifiutarsi a qualunque ordine che si volesse supporre trasmesso alla medesima. Non nuoce punto una nuova e maggiore dichiarazione per mantenere la responsabilità ministeriale. Io non so come, nel caso in cui un ministro credesse di dare un ordine all'amministrazione delle poste di far aprire una lettera, la responsabilità di un ministro potesse tenersi diminuita. Io credo invece che noi, col rendere responsabile anche l'amministrazione delle poste, ne accresciamo l'indipendenza, e poniamo una nuova conferma alla prescrizione relativa all'invioleabilità del segreto epistolare.

In nome della Commissione poi debbo aggiungere che essa è stata interprete del desiderio manifestato da più uffici, e che questo desiderio fu accolto di buon grado dal Ministero, talchè la sua proposta è stata fatta di buon accordo fra la Commissione ed il Ministero medesimo.

Noi concludiamo dicendo che non ci pare menomamente inutile una dichiarazione formale per l'invioleabilità del segreto delle lettere. Noi crediamo poi dannosa una dichiarazione per una responsabilità più immediata e diretta, perchè non fa che rendere responsabile quell'amministrazione la quale, avendo una certa indipendenza, sarà posta in grado di resistere a qualunque tentazione che si volesse immaginare.

**PRESIDENTE.** Il ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

**DEPRETIS, ministro dei lavori pubblici.** Il Ministero, per dire la verità, non dà nessuna importanza alla differenza di redazione che si nota tra i due articoli proposti, cioè tra quello proposto dall'onorevole Lazzaro e quello proposto dalla Commissione; tuttavia, siccome dichiarò che il Ministero accettava la proposta dell'onorevole Lazzaro, dirò qualche parola intorno a questa diversità di redazione.

Io confesso che le prime parole dell'articolo formulato dall'onorevole deputato Lazzaro potrebbero essere utilmente modificate da far apparire più nettamente manifesta l'idea di consacrare solennemente la massima che il segreto delle lettere è inviolabile.

Ma, in questa parte, la mutazione che renderebbe più preciso il senso dell'articolo consisterebbe di una parola, basterebbe dire: *Il segreto delle lettere è inviolabile*, lasciando sussistere la rimanente redazione dell'articolo proposto dall'onorevole deputato Lazzaro. A questa semplicissima mutazione, che non cambierebbe punto l'articolo da lui proposto, io credo che l'onorevole proponente non avrà difficoltà di acconsentire, ed allora cadrebbero le osservazioni che furono fatte dall'onorevole Crispi, in quanto all'utilità della espressa e formale affermazione della inviolabilità del segreto delle lettere.

Rimane a discutersi sulla convenienza d'inserire nell'articolo una disposizione, la quale espressamente dichiari l'amministrazione delle poste responsabile dell'osservanza della massima proclamata.

Parlando rigorosamente in senso costituzionale, io credo che varrebbe meglio che la responsabilità fosse riferita al potere centrale. In faccia al paese ed al Parlamento chi è responsabile dell'amministrazione, dalla sommità della piramide amministrativa fino alle sue basi, è sempre il Ministero. Questo è il senso costituzionale della parola *responsabilità*.

Ci si dice che rendendo responsabile l'amministrazione postale, e dichiarandolo espressamente, si rende questa amministrazione più indipendente.

Qui, me lo permetta l'onorevole relatore della Commissione, conviene distinguere e venire a riconoscere un'altra responsabilità. Tutti i funzionari dello Stato sono responsabili verso i cittadini dell'osservanza delle leggi. Ora, quando è la legge postale che sancisce essere il segreto delle lettere inviolabile, e quando la legge penale colpisce di una pena la violazione della legge; dippiù, quando l'amministrazione delle poste trova nella stessa legge penale una disposizione, la quale stabilisce che l'ordine superiore non gli potrebbe servire di giustificazione per infrangere la legge o per diminuire la pena, in questa parte, in faccia ai cittadini, l'amministrazione delle poste ha dalle stesse prescrizioni della legge determinata tutta la responsabilità che gli spetta.

In questa parte l'indipendenza dell'amministrazione postale è ben più saldamente assicurata che non possa essere in virtù di una semplice dichiarazione di un principio.

Dunque in questa parte l'indipendenza dell'amministrazione postale è sanzionata da queste disposizioni legislative.

Avvi anche un'altra specie di responsabilità che io chiamerei amministrativa, e questa è nei rapporti che gli impiegati hanno col potere esecutivo, il quale ha il dovere di esigere dagli impiegati l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e il diritto di rimuoverli, se incapaci od inetti o contravventori agli obblighi del loro ufficio.

Il potere esecutivo è dunque sempre responsabile in faccia al Parlamento, e questa, in senso costituzionale, è la vera responsabilità.

Gli impiegati rispondono alla società dell'osservanza della legge, ed ove manchino, la legge viene in più d'un caso a colpirli.

Gli impiegati poi rispondono al potere esecutivo dell'adempimento esatto dei loro doveri.

A questa doppia responsabilità l'amministrazione delle poste è sempre soggetta, e non occorre che la legge lo dica. Ma avanti al Parlamento, quando si parla di responsabilità, io credo che si debba riferire al Ministero, e credo che col riferirla ad un'amministrazione subordinata e subalterna si fa nascere ragionevolmente il dubbio se mai questa responsabilità, addossata a chi costituzionalmente non può averla, non venga per avventura a rendere irresponsabile il potere esecutivo e a pervertire le massime di una buona amministrazione e del sistema rappresentativo.

Egli è per ciò che io crederei, senza però farne una questione, senza darvi alcuna importanza, crederei, dico, che sia accettabile la redazione quale fu proposta dall'onorevole Lazzaro; del resto, me ne rimetto alla Camera.

**PRESIDENTE.** Il deputato Crispi ha inviato al banco della Presidenza il suo emendamento. Egli vorrebbe che invece delle parole: « l'amministrazione postale ne è responsabile e vigila, » si scrivessero nella legge queste altre: « il Governo ed i funzionari da lui dipendenti ne sono responsabili e vigilano, » ecc.

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Il deputato Crispi ha facoltà di parlare.

**CRISPI.** Il signor ministro pei lavori pubblici ha appreso le ragioni favorevoli al mio emendamento. Io non vedo perchè si debba cancellare da questa legge la parola *responsabile*. Che cosa essa significa? Significa appunto che il Governo e coloro che dipendono da lui dovranno rispondere di tutti gli atti che si faranno nell'amministrazione delle poste.

Si può sorvegliare cotesto servizio; ma, sorvegliando, si può anche non essere responsabile di certi atti che potrebbero essere commessi anche senza poter incolpare di negligenza coloro che stanno al potere.

A parte la complicità nella consumazione di un reato, complicità che abbraccia i vari colpevoli nelle loro graduazioni, in ogni atto commesso nell'esercizio o per l'esercizio di pubbliche funzioni esistono due responsabilità: la responsabilità diretta, e direi anche materiale, in colui che commette l'atto, e la responsabilità morale, la quale giunge sino al ministro per ogni irregolarità di una gestione affidata al Governo.

Ora la responsabilità diretta, la responsabilità dell'atto consumato non esce dall'individuo che n'è l'autore, e la pena di cui egli sarebbe passibile, allo stato della legislazione, può non colpire il suo superiore.

Io non capisco perchè, ammesso il principio che la responsabilità esiste, non si ami dichiararlo in una legge. La legge altro scopo non può, nè deve avere, che di formulare, di ripetere anche l'idea di cotesto dovere dell'amministrazione.

Il ministro pei lavori pubblici vi ha detto che il Governo

è responsabile. Siamo d'accordo; la massima è consacrata nello Statuto. Tuttavia so bensì che i casi di questa responsabilità non furono specificati, e pertanto fino all'altro giorno non fu impedito che nel Ministero pei lavori pubblici, prima che lo reggesse l'onorevole Depretis, si commettessero certi atti, dei quali nessuno vi seppe rispondere e che ora dovremmo far modo a prevenire. Dunque il ripetere che esiste una responsabilità non farebbe alcun male. Se non altro varrebbe a ricordare non solo a colui che sta alla testa degli affari, ma anche a' suoi subordinati, ch'essi tutti devono dar conto dei propri atti, e che contro di loro esiste qualche articolo nel Codice penale che potrebbe facilmente colpirli.

Pertanto credo necessario il proposto cambiamento. Esso torrebbe anche all'articolo il difetto che l'onorevole Lazzaro credeva scorgervi. Parmi che nelle sole parole: *amministrazione delle poste*, egli trovasse che resterebbe fuori di responsabilità qualunque altra autorità. Colla mia proposta non solo l'amministrazione delle poste, ma ogni ufficiale pubblico, a cominciare dal ministro sino all'ultimo agente, è chiamato a sorvegliare ed è responsabile.

**LAZZARO.** Io trovo che l'emendamento proposto dall'onorevole Crispi entra nello spirito della questione da me sollevata, poichè elimina interpretazioni pericolose, quindi essendo d'accordo nel fondo, mi unisco a lui anche nella forma.

Trovarei superfluo il dire che il Governo è responsabile, poichè egli lo deve sempre essere: ma ad ogni modo mi unisco, in questa parte, al suo emendamento.

Desidererei però che si togliesse la parte che riflette la responsabilità degli impiegati. Il potere legislativo non ha avanti a sé altri responsabili che i ministri; quindi mi parrebbe che, in certo modo, noi verremmo a turbare l'economia della legge col dichiarare la responsabilità degli agenti secondari del Governo.

Perciò pregherei l'onorevole Crispi, che ritenendo la prima parte del suo emendamento, ritirasse la seconda, che per altro io non respingo, perchè non è più pericolosa una volta che si è dichiarato il Governo responsabile.

**PRESIDENTE.** Il deputato Lazzaro propone, come sotto-emendamento alla proposta del deputato Crispi, che si dica solamente, dopo le parole: « il segreto delle lettere è inviolabile, » « il Governo ne è responsabile e vigila rigorosamente. . . »

**LAZZARO.** . . . « il Governo ne è responsabile, e l'amministrazione delle poste vigila rigorosamente. . . »

**PRESIDENTE.** . . . « il Governo è responsabile e l'amministrazione delle poste vigila rigorosamente, » ecc.

Domando se questo sotto-emendamento del deputato Lazzaro è appoggiato.

(È appoggiato.)

Interrogo la Commissione.

**MARTINELLI, relatore.** La Commissione. . .

**CRISPI.** (*Rivolto al deputato Lazzaro*) Non può togliersi al Governo il dovere della sorveglianza, ed agli agenti inferiori la responsabilità.

**PRESIDENTE.** Parlino alla Camera, signori.

**LAZZARO.** . . . « il Governo è responsabile della violazione del segreto delle lettere e deve vigilare. . . »

**PRESIDENTE.** Il deputato Crispi insiste nel suo emendamento?

**CRISPI.** Sì.

**PRESIDENTE.** Io debbo dunque porlo ai voti come sta. Prima però essendosi proposto un sotto-emendamento del deputato Lazzaro. . .



**LAZZARO.** Io ho già dichiarato che ove il deputato Crispi non credesse aderire alla modificazione ultima che io avrei desiderato, non terrei alla stessa.

**PRESIDENTE.** Allora la ritira.

**LAZZARO.** Sì.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti la prima parte dell'articolo 27: « Il segreto delle lettere è inviolabile. »

Chi intende approvarla, si alzi.

(La Camera approva.)

Ora pongo ai voti l'emendamento del deputato Crispi colla seconda parte dell'articolo, accettato dalla Commissione e dal Ministero:

« Il Governo e i funzionari da lui dipendenti ne sono responsabili, e vigilano rigorosamente perchè non siano aperte da alcuno, nè venga presa in alcun modo cognizione del loro contenuto. »

(La Camera approva.)

« Art. 28. *Lettere che possono aprirsi.* — Le lettere con indirizzo imperfetto o rifiutate dal destinatario o rimaste inesitate per due mesi saranno rinviate dall'ufficio di arrivo a quello di spedizione. Saranno trattenute nell'ufficio di spedizione le lettere mancanti della francatura obbligatoria.

« Negli uffici postali una tabella di queste lettere sarà esposta al pubblico colle opportune indicazioni. »

**BARBAVARA, regio commissario.** L'articolo proposto dalla Commissione contiene l'obbligo all'amministrazione delle poste di rimandare le lettere in rifiuto dall'ufficio di destino a quello di spedizione, quindi di descriverle su tabelle speciali e di tener queste esposte nell'ufficio di distribuzione. Dopo un anno poi prescrive vengano distrutte senza più aprirle. La Commissione, giustamente preoccupata del dovere a tutti sacro di tutelare l'invulnerabilità del segreto delle lettere, crede con quest'articolo di poter ottenere lo scopo suo; il Ministero divide interamente la preoccupazione della Commissione e l'opinione che il segreto delle lettere deve sempre ed in tutti i modi rimanere inviolato, ed è perciò dolente di non poter accettare l'articolo della Commissione. . .

**CONTI.** Chiedo la parola.

**BARBAVARA, commissario regio.** . . per due gravissimi motivi, dei quali il primo tocca all'interesse pubblico, il secondo riflette l'impossibilità assoluta dell'esecuzione del metodo dalla Commissione proposto in linea di pratica amministrativa.

Per poter dimostrare questa impossibilità di esecuzione, io farò il confronto del sistema attualmente in vigore con quello ora proposto, e dirò, se la Camera me lo permette, brevi parole su quanto si pratica non da noi soli, ma da tutte le amministrazioni postali, comprese quelle più liberali, e da questo mio dire emergerà chiara l'impossibilità di mettere in atto quanto venne dalla Commissione proposto.

Due sono le categorie dei rifiuti: il rifiuto vero di una lettera proveniente dal destinatario; il rifiuto impropriamente detto, vale a dire le lettere inesitate, le quali si suddividono ancora in lettere bianche o senza indirizzo, o lettere con indirizzo imperfetto, e lettere di cui non si trova il destinatario; e qui rimarrebbero anche ad aggiungersi le lettere mancanti di affrancatura, per quei paesi dove l'affrancatura è obbligatoria.

Le lettere veramente rifiutate vengono 15 giorni dopo il rifiuto rimandate alla direzione compartimentale da cui dipende l'ufficio di destino; le lettere con indirizzo imperfetto sono invece immediatamente inviate all'amministrazione unitamente alle lettere bianche; e per ultimo, le lettere di cui

non si è potuto conoscere il destinatario sono mandate alla direzione compartimentale tre mesi dopo l'arrivo nell'ufficio di destino. La direzione compartimentale conserva ancora per altri tre mesi queste lettere, e quindi le fa aprire, unitamente a quelle rifiutate dal destinatario, da un impiegato superiore assistito da tre altri di grado inferiore.

Le lettere in bianco si aprono immediatamente, poichè vi è la premura di conoscere il destinatario od il mittente.

Questo sistema che, come dissi, è il solo seguito in tutte le amministrazioni, poggia intieramente sul pubblico interesse, e nel tempo dacchè ho l'onore di reggere l'amministrazione delle poste posso dire che con tale apertura si trovarono documenti di somma importanza.

Ora, se quando si tratta di danaro, la perdita non è irreparabile, non è così quando si tratta di documenti la cui distruzione potrebbe essere la rovina di una famiglia. Quanto alle lettere bianche, cioè senza indirizzo, parrà strano che vi sia chi le metta in posta; eppure io me ne appello a quanti conoscono l'andamento di quest'amministrazione se tal cosa non si verifici assai spesso. Nè deve meravigliarci quando pensiamo che nelle poste inglesi e francesi si trovano annualmente quattro o cinque mila di queste lettere senza indirizzo. Nè questo avviene alle persone che poco istruite o per ignoranza possano omettere sulle loro lettere questa necessaria indicazione, bensì generalmente si verifica negli uomini d'affare e nelle persone, le quali, immerse negli studi e nelle faccende, ed use a scrivere una grande quantità di lettere, dimenticano non di rado di completarne qualcuna.

Ora, non è già l'amministrazione delle poste che invochi il mantenimento dell'articolo proposto dal Ministero, ma è l'interesse del pubblico che lo richiede, e ad esso importa che si venga in chiaro di questo errore. Se ciò non fosse, io sono persuaso che altre nazioni liberalissime avrebbero già abbandonato questo sistema.

Vediamo ora se il sistema proposto dalla Commissione sia eseguibile.

Per l'invio a destino di una lettera molte sono le operazioni postali che occorrono, e che il pubblico generalmente ignora.

Prendo ad esempio un paese a noi vicino, Chieri, e suppongo che da esso si scriva una lettera ad Aquila, negli Abruzzi.

L'ufficio postale di Chieri non è in relazione diretta coll'ufficio di Aquila; egli spedisce quindi la sua lettera a Torino; ma l'ufficio di Torino non forma neppur esso un piego diretto coll'ufficio di Aquila, e la lettera venuta a Torino parte per Bologna, e di là per Ancona, coll'ufficio ambulante, quindi per vettura di corriere a Chieti; Chieti finalmente inchiude questa lettera nel suo piego per Aquila, apponendovi prima la tassa.

Ora, se questa lettera non può essere distribuita, essa, col sistema della Commissione, dovrebbe essere respinta all'ufficio d'origine.

Come può avvenire questo? Non può la lettera ritornare nel modo in cui è andata, perchè allora non era gravata di alcun assegno; ma, dacchè fu tassata, divenne danaro per l'amministrazione delle poste, e gl'impiegati di essa ne ebbero caricamento. Bisogna quindi che la lettera vada al compartimento di Chieti, perchè questi sciogla il direttore di Aquila dello avuto debito, e poscia sia mandata al compartimento, dal quale dipende l'ufficio di origine, che a sua volta la rimanderà a quest'ultimo.

Ma, se noi abbiamo un milione di rifiuti, come si fa ad eseguire tutto questo? (*Bravo!*)

Bisogna notare, o signori, che dal momento che le lettere sono arrivate alla posta, sono danaro per essa, del quale gli impiegati hanno un carico che si debbe verificare dall'amministrazione. Quando diremo: voi ufficio *A* avete il carico di cento lire; sta bene, risponderà l'ufficio, ma ne ho quaranta o cinquanta in lettere rimandate dagli uffici di destino; non sarà egli facile che si apra il campo alla frode, e in ogni modo come potrà l'amministrazione sindacare esattamente siffatte partite, senza riscontrare le lettere colle tabelle, e, dovendo queste conservarsi sempre nell'ufficio, dovrà l'amministrazione farne fare tante copie, con immenso spreco di tempo e di denaro?

L'altra parte della disposizione della Commissione si è di trascrivere queste lettere, e di mettere così in vista del pubblico le lettere in rifiuto.

Attualmente, mi duole il dirlo, noi contiamo circa un milione di rifiuti, nè ciò deve far meraviglia. L'amministrazione ha cercato più volte di far adottare un sistema il quale vige in Francia ed in Inghilterra da tanto tempo, ed è quello di indicare sull'indirizzo delle lettere il domicilio dei destinatari, ma i mittenti non hanno ancora presa questa lodevole abitudine, e perciò molte lettere rimangono inesitate, poichè l'amministrazione non sa a chi darle, ed il destinatario non si cura di ritirarle; questo è il motivo principale per cui si hanno tante lettere in rifiuto. Sta bene che vi siano degli uffici piccoli, i quali non ne abbiano molte in proporzione, ma la cosa succede ben diversa negli uffici maggiori, come quello di Firenze, Napoli, Milano, Genova, Bologna e Torino, il quale solo ne conta centomila.

Nello scopo poi di porgere alla Camera una prova materiale dello immenso perditempo che sarebbe la conseguenza dell'adozione del proposto sistema, io ho voluto far descrivere un certo numero di lettere, e qui vi sono 500 rifiuti copiatì.

Or bene, per questa operazione furono necessari dieci fogli di carta, e due giovani hanno impiegato sei ore di tempo per eseguire questo lavoro.

Con centomila rifiuti che si contano per Torino, e non sono meno, perchè a quest'ora, cioè appena al terzo dell'annata, se ne contano già in totale vicino ai quarantamila, io domando quanti impiegati conviene occupare per fare questo lavoro, e chi leggerà poi questa immensa filatessa d'indirizzi? Forse taluno potrà leggere i primi nomi dei primi fogli, ma sfido la pazienza di chiunque a leggere tutta la nota; e quanto dico di Torino può asserirsi di tutte le altre città principali.

Io non ignoro che la Commissione fu indotta alla sua proposta dal desiderio di salvare più completamente l'inviolabilità delle lettere. Ma io prego di notare che il segreto delle lettere si viola non solo colla loro apertura, ma si rompe anche talvolta colla semplice lettura di un indirizzo.

Egli è fuor di dubbio che nelle città principali la quantità delle lettere e la poca conoscenza delle persone rimovono il pericolo che i soli indirizzi possano costituire una violazione del segreto delle lettere, ma nelle piccole località non accade così.

Io domando se in un piccolo paese, quando si vedrà una lettera che non è stata recapitata, non vi potrà essere un tale o tal altro individuo che dal semplice indirizzo, dal carattere, dal luogo d'origine non venga ad indovinare chi l'ha scritta, e talvolta anche per quale interesse; ed io lascio pensare quanti equivoci, quanti dissidi di famiglia ne possono avvenire!

Io ricordo un fatto simile avvenuto or non è molto, per il

quale io dovetti proporre al ministro di fare una severa ammonizione ad un impiegato, solamente per aver indicato, dietro interrogazione, l'esistenza di una lettera. Questa semplice indicazione ebbe per effetto di produrre una grande sventura in una famiglia. Ora, nei piccoli paesi, dove tutto e tutti si conoscono, sarà custodito il segreto quando saranno pubbliche le tabelle delle lettere cadute in rifiuto? Io mi permetto di dubitarne.

Del resto queste lettere da chi sono elleno aperte? Sono aperte da vecchi impiegati, i quali non hanno alcun interesse di vedere che cosa esse contengono; da impiegati i quali nell'aprirle procurano di fare il più presto possibile, talchè, se si deve far loro un rimprovero, è piuttosto di fare troppo presto che di andare troppo adagio e, per evitare la fatica e la noia di questa stucchevole operazione, di mettere a parte delle lettere che possono contenere oggetti preziosi.

Prima d'ora, e quantunque ciò non fosse stabilito dal regolamento, io ho ordinato agli impiegati di non aprire che le sole lettere nelle quali vi fosse la persuasione contenessero documenti, perchè quest'apertura essendo fatta nell'interesse del pubblico, l'amministrazione delle poste sarebbe ben lieta, se il pubblico non ne soffrisse, di distruggere queste lettere senza aprirle, perchè sarebbe tanto lavoro di meno e si potrebbe impiegare assai più utilmente l'opera di coloro che vi devono attendere.

Io credeva, e lo credo tuttora, che sia inutile l'aprire le lettere le quali evidentemente non contengono alcun oggetto, ma non posso dividere l'opinione della Commissione riguardo a quelle che al tatto appaiono contenere carte od oggetti di valore.

Per conseguenza il Ministero è costretto a mantenere la sua redazione, e prega la Camera che così la voglia approvare, mentre, se a malincuore si allontana dall'opinione della Commissione, si è perchè egli vuole che una disposizione tutta a beneficio del pubblico non abbia, per cercare un meglio, a cadere a suo danno. (*Vivi segni di approvazione*)

**PRESIDENTE.** Il deputato Conti ha facoltà di parlare.

**CONTI.** È cosa alquanto malagevole il venire a combattere le idee dell'onorevole commissario regio dopo che esso le ha esposte con tanta abilità da farsi meritamente applaudire da molti membri di questa Camera. Ma quando si tratta di principii così gravi e così importanti, e quando soprattutto la maggioranza della Commissione è venuta per questo riguardo ad un temperamento che forse non sarà neanche respinto dal commissario regio, credo sia conveniente d'intrattenere ancora la Camera su questo argomento.

L'onorevole commissario regio, capo della postale amministrazione, ci disse che tanta sarebbe la complicazione delle operazioni burocratiche, la quale sarebbe necessaria nel sistema della Commissione, da rendere la cosa intieramente illusoria, e che perciò non sarebbe possibile il metterlo in pratica.

È difficile che la Commissione possa su questo terreno contrastare con speranza di buon successo all'onorevole commissario regio, il quale, avendo una perfetta conoscenza della sua amministrazione, non ha certamente in tutti i suoi particolari posto innanzi fatti ed argomenti che meno concludano in suo favore.

**SUSANI.** Domando la parola.

**CONTI.** La Commissione crede che, se pur non si voglia accettare il suo sistema, si potrebbe venire alla soppressione di quest'articolo, ben inteso che si sopprimerebbe tanto l'articolo proposto dalla Commissione, quanto quello che prima proponeva il Ministero.

La Commissione, per ciò che riguarda il principio generale della inviolabilità epistolare, crede che le lettere debbano essere assolutamente inviolabili nel loro segreto. Si disse che l'amministrazione avendole presso di sé, la cosa sarebbe illusoria, perchè in fin dei conti, tenendo essa tutte queste lettere sotto le mani, se volesse qualcheduno dei suoi membri fare la sconveniente operazione di aprirne una, potrebbe sempre farlo a man salva.

Si può rispondere che, quando vi siano dei casi in cui legalmente ciò è permesso, o perchè manchino d'ogni indirizzo, o perchè lo abbiano imperfetto, resta pur troppo aperto l'adito a violare quella lettera di cui si vorrebbe conoscere il contenuto, l'interessamento che si avesse a ciò fare, potendo aiutare alquanto nel determinare che l'indirizzo non sia intelligibile, o rendere più frequenti le macchie d'inchiostro le quali rendano non più leggibile il nome.

Ma, quando sia stabilito per principio assoluto, generale, che sotto nessun pretesto, nè per mancanza o difetto nell'indirizzo, nè per trascurato affrancamento, nè per altro motivo qualsiasi, si possa aprire una lettera, allora, o signori, colui che ne apre una sola non è più un uomo, per ragion di Stato o per altro motivo, indelicato, egli è un malfattore, e la Commissione non crede che di cotali uomini possano mai incontrarsi nelle amministrazioni pubbliche del nostro paese.

Egli è molto, ma molto diverso lo stabilire per principio generale che assolutamente, in nessun caso è permesso aprire una lettera, e l'accennare che si possano aprire soltanto quando concorrano certe condizioni, nè infrequenti, nè difficili ad essere simulate.

Io poi guarderò adesso qual cagione di ultima importanza ci possa costringere a sanzionare del nostro voto questa pericolosa eccezione al segreto epistolare già da noi approvato nel precedente articolo.

L'interesse pubblico lo vuole, diceva l'onorevole commissario regio. Se non m'inganno, chi rappresenta più ampiamente e legalmente il pubblico si può ben dire che siamo noi. Ora io domanderei a ciascuno degli onorevoli miei colleghi: che cosa amereste voi meglio? Sapere che le vostre lettere sono assolutamente inviolabili, e così perdere quelle male indirizzate in un momento di casuale distrazione, che accadrà forse una volta l'anno, oppure sapere che vi sono degli impiegati i quali leggono lettere vostre? Io per me credo che la massima parte di voi desidera assai più che le sue lettere siano affidate ad un'amministrazione che non le tocca, e tollera con maggior pazienza per qualche rara volta la perdita di quelle il cui indirizzo non sia scritto convenientemente.

Io non ho mai saputo che il Governo sia tanto interessato per chiunque perde qualche cosa, così che si faccia quasi, direi, il pubblico ritrovatore, tanto varrebbe che lo facesse anche per ciò che uno smarrisce per la via. A me pare che l'accennare soltanto questa idea riduca l'argomento all'assurdo.

Ma quale vantaggio vi sarebbe praticamente ad aprire queste lettere? Un vantaggio, e non piccolo, vi sarebbe certamente, quando, leggendo la sottoscrizione d'ogni lettera aperta, si conoscesse immediatamente chi è il mittente, e ad esso la si rinviasse.

Ora noi tutti sappiamo in qual modo i nostri amici sogliono scrivere e sottoscrivere le lettere che c'inviano; ordinariamente gittiamo gli occhi sopra una scrittura che leggiamo solo perchè ci è familiare, riconosciamo la mano di

una sottoscrizione fatta in fretta per la stessa ragione; ma il voler sostenere che nella maggior parte dei casi un impiegato, il quale manca d'ogni aiuto per poter giudicare, è affatto estraneo e non conosce nè il carattere, nè la condizione sociale dello scrivente, debba riconoscere il nome di lui nella sottoscrizione, è cosa tanto strana, che credo pochi avranno cuore di farlo.

Io dunque, vedendo la poca utilità pratica di quest'operazione, vedendo il pericolo a cui inevitabilmente conduce, e considerando sopra di tutto il grande valore che debbe avere presso di noi questo grande principio dell'inviolabilità epistolare, valore che pur troppo in tanti altri Governi fu sconosciuto, desidero che sia scritto nella presente legge e nei Codici del regno d'Italia, non esser mai permesso, in nessun caso, in nessuna maniera, l'aprire una lettera se non a chi ne ha il naturale diritto, o dall'autorità giudiziaria, che di tutti i diritti della società è gelosa ed indipendente custode.

**CRISPI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Sanguinetti.

**SANGUINETTI.** Fra le lettere che possono aprirsi veggio indicate quelle le quali per avventura potrebbero avere un indirizzo non intelligibile. Un indirizzo può essere non intelligibile per incuria di chi scrive, od anche, come qualche volta succede, per fatto dell'amministrazione postale.

Io intendo volgere una preghiera al Ministero, onde evitare questo secondo inconveniente. Non si tratta di cosa di lieve momento. Alle volte avviene che l'ufficio postale mette il bollo sopra le parole dell'indirizzo di una lettera, e spese volte il cognome rimane cancellato. In allora quella lettera resta fra i rifiuti e può essere aperta, il che, tanto per il ritardo, quanto per l'apertura, può portare gravissimi inconvenienti.

Avvenne ieri uno di questi casi, ed avvenne sopra una lettera importantissima, sicchè poteva forse esser fatale ad una casa di commercio.

Una casa commerciante di Genova spediva ieri in Torino, ad un'altra casa di commercio, una lettera con entro un valore di 100,000 franchi. Si aspettava questa lettera a Torino ad una data ora.

**VALERIO.** Domando la parola.

**SANGUINETTI.** Si va alla posta e la lettera non è arrivata. Si cerca dopo venuto il secondo convoglio, e nemmeno questa lettera si ritrova. Si aspetta il convoglio di questa mane, e nemmeno questa mane era arrivata. D'altra parte si sapeva di certo che doveva arrivare. Allora una persona interessata si reca al Ministero. Un capo di divisione gentilmente l'accompagna; si portano a fare indagini nell'ufficio postale; cerca da una, cerca dall'altra parte, finalmente che cosa si ritrova? Si ritrova una lettera, la quale aveva il nome cancellato e veniva in conseguenza posta fra i rifiuti, destinata ad essere aperta. Per buona ventura la persona che ne faceva ricerca ha potuto, anche sotto l'impronta del bollo, intravedere lo scritto e riconoscere che quella era appunto la lettera che conteneva l'aspettato valore di lire cento mila.

Il caso, come ognuno vede, era gravissimo. Infatti, se quella casa non riceveva la somma inviatale, pericolava nella stessa sua esistenza. Un simile caso può ripetersi, quindi vorrei pregare il signor ministro d'ordinare che, per l'avvenire, i bolli postali non si mettano sul davanti della lettera ove si trova l'indirizzo, ma invece si mettano di dietro.

Prego il signor ministro di dare quelle disposizioni per evitare inconvenienti che talvolta possono essere gravissimi.

**PRESIDENTE.** Il commissario regio ha facoltà di parlare. Prima però debbo avvertire la Camera che il deputato Cri-

spi accetta l'articolo del Ministero, ma vi propone un emendamento.

**CRISPI.** Ne proporrò anche un altro, se mi dà facoltà di parlare.

**PRESIDENTE.** Non posso annunciare che quello che mi ha inviato.

Questo consiste nello scrivere, dopo le parole: *od un impiegato superiore*, queste altre: *col concorso del giudice di mandamento*.

Il signor commissario regio ha facoltà di parlare.

**BARBAVARA, commissario regio.** Conosco il fatto indicato dall'onorevole Sanguinetti, perchè me ne parlarono poco fa, e ne conosco ancora molti altri consimili. Non è semplicemente pratica della nostra, ma sì di tutte quante le amministrazioni postali quella di apporre i bolli davanti o dietro le lettere, secondo che le lettere partono od arrivano. Ma gl'impiegati che devono operare colla massima celerità non possono sempre misurare con certezza il punto dell'indirizzo sul quale cadrà il bollo.

L'amministrazione si è preoccupata moltissimo del miglior collocamento dei bolli; io stesso ho visto parecchie volte lettere mal bollate, ed ho date delle severe disposizioni a questo riguardo; ma dovendosi conservare la differenza fra i bolli di partenza e quelli di arrivo, dei quali, come si è detto, i primi sono apposti sul davanti, gli altri sul di dietro delle lettere, non è sempre possibile, nella fretta dell'operazione, di evitare che i bolli di partenza non cadano talvolta su qualche parte dell'indirizzo.

**PRESIDENTE.** È pervenuto al banco della Presidenza un emendamento del deputato Di Marco, così concepito:

« Le lettere rimaste in ufficio pel corso di un anno, sia per imperfezione nell'indirizzo, sia per rifiuto del destinatario, o per altri motivi, saranno distrutte colle forme che saranno determinate dal regolamento.

« Il mittente, facendone constare la proprietà, potrà riaverle. »

Il deputato Crispi ha la parola.

**CRISPI.** Io ammiro veramente il sentimento che ha ispirato la Commissione a volere che sia interdetta per qualunque motivo la facoltà di aprir le lettere. Tuttavia io sono di contrario avviso, e, se essa avrà la bontà di ascoltarmi e di valutare gli emendamenti che andrò a fare all'articolo, spero che potremo metterci d'accordo.

Io non combatterò l'articolo della Commissione cogli argomenti dell'onorevole commissario regio, i quali, comunque fossero stati applauditi, non valsero completamente a soddisfarmi. Che sia impossibile l'istituzione d'una tabella, nella quale siano indicate le lettere che per difetto od imperfezione d'indirizzo non possono inviarsi al destinatario, io non lo credo. Osserverò all'onorevole commissario regio che coteste tabelle esistono negli uffici postali della Gran Bretagna. Ogni giorno in esse trovansi iscritte tutte le lettere che giacciono alla posta, e che non possono mandarsi al destinatario; è un lavoro che vi si esegue regolarmente.

Malgrado ciò, anche nel Regno Unito vengono aperte le lettere che per difetti materiali nell'indicazione del nome a cui la lettera va, o del luogo in cui esso dimora, non possono consegnarsi al destinatario. Io il primo posso testimoniare che più volte, risedendo in Londra, mi vidi ritornare delle lettere state aperte, perchè in esse era stato dimenticato l'indirizzo.

È impossibile quindi che noi potessimo esimerci da tale inconveniente. Siccome le lettere che non possono mandarsi a destinazione è giusto che ritornino al mittente, voi non

avrete altro mezzo che quello di aprirle per raggiungere cotesto scopo.

È necessario però che l'apertura di tali lettere si facesse colle dovute guarentigie, acciocchè l'amministrazione non potesse abusarne.

Ora io credo che queste guarentigie ci sarebbero, laddove si chiedesse insieme all'impiegato postale la presenza di un giudice, ogni volta che ciò avvenisse. Il giudice, dipendendo da un Ministero diverso da quello che regge le poste, non è a presumersi alcuna complicità di delitto per l'apertura di una lettera. Se ne dubitassimo, mi parrebbe spingere un po' troppo la diffidenza.

Capisco che nei Governi tristi si può abusare di tutto; ma portando il pessimismo fino a quel punto, avremmo a disperare non solo delle istituzioni nostre, ma anche della umanità. (*Bene!*)

Io dunque dichiaro che la presenza di un magistrato ad ogni apertura garantirebbe a sufficienza i pubblici ed i privati interessi. A prevenire bensì ogni altra frode apporterei all'alinea 2 dell'articolo la seguente modificazione. Alle parole: *le lettere senza indirizzo o con indirizzo imperfetto od inintelligibile*, io sostituirei queste altre: *Le lettere senza indirizzo, o nelle quali il nome del destinatario sia illeggibile*.

Con questa mutazione trovo che sia abbastanza indicata la ragione per cui si verrebbe all'apertura delle lettere.

**PRESIDENTE.** Due sono gli emendamenti del deputato Crispi: il primo consiste nell'aggiungere alle parole: *Potranno per altro essere aperte dal capo dell'amministrazione o da un impiegato superiore da lui delegato*, le seguenti: *col concorso del giudice di mandamento*.

**CRISPI.** Di un giudice.

**PRESIDENTE.** Vuole che si dica: *di un giudice di mandamento?*

**CRISPI.** Sì.

**PRESIDENTE.** Il secondo consiste nell'aggiungere alla lettera a), dopo le parole: *le lettere senza indirizzo*, queste altre: *o nelle quali il nome del destinatario sia inintelligibile*.

Domando prima di tutto se il primo emendamento del deputato Crispi che riguarda il concorso del giudice di mandamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Domando se è appoggiato il secondo emendamento, che consiste nell'aggiungere dopo le parole: *senza indirizzo*, queste: *o nelle quali il nome del destinatario sia inintelligibile*.

(È appoggiato.)

La parola è al regio commissario.

**BARBAVARA, commissario regio.** Siccome è intenzione del Governo di nulla omettere perchè l'apertura delle lettere, quando è necessità il farla, abbia luogo nel modo il più regolare, il Governo accetta interamente le proposte dell'onorevole deputato Crispi.

Osserva solo che quest'apertura, presente un magistrato (ripeto che accetto), farà sì che bisognerà delegare un magistrato apposta, giacchè il giudice del mandamento dovrebbe troppo frequentemente assistere a questa operazione con discapito delle attribuzioni del proprio ufficio.

Comunque, il Governo accetta, e non fa osservazione, non avendo in mira che di cautelare il bene pubblico.

**PRESIDENTE.** Domando se sono accettati dalla Commissione questi emendamenti.

**MONTICELLI.** La maggioranza che qui è presente li accetta.

**SUSANI.** M'importa di esporre alla Camera come a riguardo di quest'articolo nella Commissione vi fosse dissenso.

La minoranza, alla quale io apparteneva, credeva e crede alla necessità di provvedere ai bisogni esposti dall'onorevole commissario regio, e ritiene che, se non si facesse ragione alla domanda del commissario regio, e se non si accettassero gli emendamenti proposti dall'onorevole Crispi, unica condizione in forza della quale, secondo la minoranza della Commissione, si poteva far luogo all'apertura delle lettere, il pubblico, a cui la posta essenzialmente deve rendere un servizio, insorgerebbe contro l'amministrazione.

L'onorevole commissario regio diceva giustamente essere questa una necessità del pubblico servizio; ora, quando voi abbiate accolte le guarentigie proposte dall'onorevole Crispi, io credo non resti più nulla a desiderare.

**PRESIDENTE.** Il deputato Nisco ha la parola.

**NISCO.** Ora che la Commissione ha riconosciuto la necessità di ritirare il suo articolo 27, e dopo che il deputato Crispi propose e il Ministero accettò il suo emendamento, mi sembra cosa inutile tediare la Camera con ulteriori parole, quindi mi limito ad unirmi pienamente a quanto ha detto l'onorevole Crispi.

**DEPRETIS, ministro pei lavori pubblici.** Domando la parola.

**CRISPI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il signor ministro ha la parola.

**DEPRETIS, ministro pei lavori pubblici.** Se il signor Crispi vuol parlare...

**PRESIDENTE.** Perdoni, posso dar subito la parola a lei come ministro, ma prima del signor Crispi vi sono altri sei o sette oratori iscritti.

**DEPRETIS, ministro pei lavori pubblici.** Del resto io non ho che da enunciare una leggiera modificazione alla proposta dell'onorevole Crispi, che il Ministero accetta, perchè desidera che l'invio delle lettere sia circondata di tutte le guarentigie possibili. Tuttavia l'ammettere così com'è la proposta Crispi, e il deliberare per conseguenza sopra nuove incumbenze da affidarsi ai giudici ed ai magistrati in contumacia, dirò così, del ministro di grazia e giustizia, mi sembra cosa che forse può avere i suoi inconvenienti.

Quindi io cercherei se per avventura si trovasse un mezzo di dare una guarentigia senza impegnare in modo assoluto e in tutti i casi la presenza di un magistrato a questa gelosa operazione dell'apertura delle lettere di rifiuto.

Io credo che, quando si stabilisse che il presidente della Corte di appello nella rispettiva giurisdizione designerà un membro dell'ordine giudiziario al quale si darebbe notizia dall'amministrazione postale del giorno e dell'ora in cui si procede all'apertura e distruzione delle lettere di rifiuto, e facoltà d'intervenire alla operazione, credo che con questa disposizione vi sarebbero guarentigie sufficienti per assicurare al pubblico che il segreto delle lettere rimarrebbe inviolato, ed è in questo senso che ho proposto all'onorevole Crispi una modificazione alla proposta che io accettai in principio, ma vorrei modificata nella esecuzione.

**CRISPI.** Invece d'incaricare il presidente della Corte d'appello, io proporrei che se ne incaricasse il presidente del tribunale di circondario o un magistrato scelto da lui.

**PRESIDENTE.** Io prego il deputato Crispi di avvertire che tra la sua proposta e quella del Ministero non c'è solo la differenza di essere piuttosto il presidente del tribunale che un giudice di mandamento, ma il ministro ammette la

facoltà a questo giudice di intervenire, e il deputato Crispi invece vuole l'obbligo d'intervenire.

**CRISPI.** Io voglio l'intervento del giudice ad ogni apertura di lettere.

**DEPRETIS, ministro pei lavori pubblici.** Mi perdoni, ma quest'obbligo mette sull'autorità giudiziaria una nuova mansione che per avventura può ravvisarsi superflua e troppo gravosa. Mi pare che, quando si attribuisca all'autorità giudiziaria la facoltà d'intervenire all'apertura delle lettere, quando questo ufficiale giudiziario è scelto dal presidente della Corte d'appello o anche, sia pure, dal presidente del tribunale di circondario, come si può supporre che l'amministrazione postale possa avere la più piccola tentazione di infrangere la inviolabilità del segreto delle lettere? Solo che ne abbia sospetto, solo che i cittadini ne mostrino desiderio, è un dovere pel magistrato d'intervenire, e sarebbe biasimevole se colla sua presenza non controllasse questa operazione.

Mi pare dunque che colla facoltà d'intervenire data al magistrato vi siano le guarentigie che si possono desiderare.

**PRESIDENTE.** Favorisca d'inviarmi il suo emendamento. Intanto la parola spetta al deputato Di Marco.

**BOTTERO.** Ho chiesto la parola.

**PRESIDENTE.** Sono iscritti prima di lei da sei a sette deputati.

**DI MARCO.** Io dirò brevemente da quali ragioni sono mosso a proporre il mio emendamento.

Non basta, signori, affermare un principio e farne una astratta dichiarazione, bisogna star saldi nell'applicarlo. Nessuno avrebbe il coraggio di contraddire il principio; ma sovente si declina nel fatto.

È per questo che io non posso da mio canto aderire all'emendamento del signor Crispi, che, rientrando nel progetto ministeriale, viola in pratica il segreto epistolare testè proclamato inviolabile.

Se una massa di lettere giace all'ufficio postale o per cattivo indirizzo, o per rifiuto, o per altra ragione qualsiasi, io non so intendere perchè abbia ad essere aperta e violata. Lo abbandono delle lettere non cancella il principio che le fa segrete ed inviolabili.

Io sono sicuro che, se il regio commissario non avesse dimostrato l'impossibilità di rimandare quelle lettere all'ufficio donde partirono per procurarne la restituzione, niuno troverebbe a ridire contro il progetto. Ma perchè questo pensiero della Commissione è di impossibile eseguitamento, ben altra conseguenza può derivarne che di rinunciare al principio del segreto epistolare.

Io credo che alla quistione provvegga abbastanza e la elimini l'articolo 29 del progetto medesimo. Anticipiamo il concetto di questo articolo, e la quistione sarà di leggieri risolta. Perciocchè vi è detto che dopo il decorrimento di un anno le lettere rimaste in ufficio saranno distrutte.

Ebbene, se le lettere hanno indirizzo imperfetto, se sono respinte, ecco l'unica possibile conseguenza: decorso l'anno, distruggerle. Ma distruggerle inviolate; ma fare omaggio al principio della loro inviolabilità.

Il regio commissario ha osservato che potrebbero in quelle lettere trovarsi documenti cui sarebbe dannoso alla famiglia il distruggere. Egli è a questo interesse che si provvede col mio emendamento. Che l'immittente si mostri, e reclami; che faccia prova della sua proprietà, e quelle carte si mal curate gli saranno restituite.

Qual dubbio rimane, signori? È facile il comprendere che, supposta tanta importanza di lettere, l'immittente si sarà

ben presto assicurato del mancato ricapito. Allora gli è aperto il campo al reclamo. Che se un anno trascorre senza che alcuno ridomandi la lettera, convien credere alla niuna importanza di essa, ed il distruggerla sarà niun danno. Che si propone invece? Che, senza reclamo di alcuno, senza richiesta, senza interesse, tutte le lettere si dissuggellino, e, per salvare supposti valori che nessuno pretende, si violi un principio di libertà cittadina, qual è questo dell'inviolabilità epistolare.

Allorché alcuno reclami, sarà o non sarà necessario, secondo i casi, di aprire la lettera reclamata per verificare la identità. Ma avverrà per volontario consentimento, avverrà nei pochi casi di reclamo; non sarà per quella massa abbandonata, cui non pensa nessuno, e che forse giova talvolta annullare nell'interesse delle parti medesime.

Ecco, signori, le ragioni del mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Domando se l'emendamento proposto dal deputato Di Marco è appoggiato.

(È appoggiato.)

Il deputato Biancheri ha facoltà di parlare.

**BIANCHERI.** L'onorevole Di Marco ha cominciato il suo discorso col riconoscere che il commissario regio nelle sue osservazioni aveva dimostrato come l'articolo presentato dalla Commissione era per lo meno inesequibile; ed egli ha messo innanzi un altro emendamento, il quale porta opinione che sia più facilmente eseguibile, e che con esso i difetti che s'incontrano nell'articolo della Commissione vengano a scomparire. Veramente io non saprei se queste difficoltà di applicazione, che si riconoscono nella proposta della Commissione, non esistano egualmente in quella dell'onorevole Di Marco, in quanto che, se sta il fatto che le lettere abbruciate senza altro possano produrre i più grandi inconvenienti, come sarebbe quello che dei documenti di grande importanza verrebbero ad essere distrutti piuttosto che restituiti a coloro che ne avrebbero fatta la spedizione, se sta, dico, questo difetto gravissimo che riscontrasi nell'articolo della Commissione, non viene per nulla ad essere escluso dall'emendamento messo innanzi dall'onorevole Di Marco.

La cosa deve riguardarsi sotto due aspetti: se sia miglior partito che questi documenti siano restituiti anziché abbruciati, ed allora si deve ammettere di necessità che le lettere possano essere aperte; o se invece, qualunque sia il danno che possa derivarne ad una famiglia, ad una persona, il segreto debba rimanere inviolabile, anziché questo danno irrimediabile venga ad essere impedito.

Dico irreparabile danno, in quanto che può accadere spessissimo che una persona spedisca una lettera, un piego in cui si contengano documenti di famiglia della più grande importanza; che l'individuo a cui il piego è diretto sia in quel frattempo partito, e che quindi la lettera od il piego non essendo da lui ricevuto sia senz'altro condannato alle fiamme, mentrèchè si sarebbero fatti dei sacrifici gravissimi perchè quei documenti non andassero perduti.

Io non mi arresto sulla considerazione che la lettera possa contenere dei valori di rilievo, inquantochè chi desidera che questa lettera non possa andare smarrita e che i valori gli siano ritornati, non ha che da assicurare la lettera medesima; ma per quanto riflette i documenti, non vi ha dubbio che è molto minore il pericolo che un terzo per mala fede tenti appropriarsi la lettera che li contiene.

Adunque, secondo me, tutti gl'inconvenienti che potrebbero succedere per l'esecuzione dell'articolo della Commissione non vengono assolutamente eliminati dall'emendamento del deputato Di Marco.

D'altra parte, qual è questo grave interesse che si fa prevalere per dire che le lettere poste in rifiuto devono essere abbruciate senz'altro? Perchè si dice che il segreto delle lettere deve essere siffattamente mantenuto ed osservato che non sia lecito metter l'occhio in una lettera quando non è stata ricevuta da colui a cui è diretta? Ma se questo scrupolo si dovesse spingere fino all'esagerazione per impedire che l'impiegato postale possa venire a sorprendere un segreto di un altro, non so quasi perchè l'amministrazione delle poste debba esistere. Inquantochè, se l'impiegato della posta può essere sospetto d'immoralità al punto di voler penetrare il segreto che non gli appartiene, allora egli potrebbe ciò fare, ritenendo una lettera dal servizio ordinario, ed in questo modo avrà sempre quel segreto od impedirà che la lettera giunga al suo destino. Cosicchè, quando voi credete che la moralità degl'impiegati postali debba essere una garanzia perchè nè per semplice piacere o per capriccio, nè per altro fine egli non porti il suo occhio in una lettera che contenga qualche cosa che non deve venire a cognizione di lui nè del pubblico, voi dovete tanto più sospettare che ciò debba aver luogo nei casi ordinari, come la lettera che può sempre essere tolta via d'ufficio, piuttostochè quelle che già furono poste in rifiuto.

D'altra parte le lettere che sono in rifiuto e quelle che non hanno caratteri assai intelligibili, perchè possano pervenire al loro destino, potranno sempre essere aperte dappoichè vi è il consentimento della parte. Colui il quale rifiuta una lettera dà già il suo consenso che questa lettera possa essere aperta per vedere che cosa contenga, perchè, se volesse ciò impedire, potrebbe ritirarla. Cosicchè non può farsi la menoma colpa all'amministrazione che essa voglia sorprendere un segreto, perchè la parte stessa interessata, ossia colui al quale la lettera era diretta, vi dava il suo consentimento rifiutandola.

Io non mi arresterò a far considerare come quelle lettere che non portano indirizzo (e questo caso è assai frequente) non potrebbero per avventura, senz'altra formalità, venire abbruciate, inquantochè saltano agli occhi d'ognuno i gravi inconvenienti che si presenterebbero ogni giorno.

Se una presunzione può darsi a riguardo delle lettere con indirizzo inintelligibile, questa presunzione poi cade quando vi trovate di fronte ad una lettera che non porta indirizzo di sorta, inquantochè questa lettera non ha indirizzo per altro che per una fatale dimenticanza di chi la scrisse; ma il dedurre da questo che acconsenta a che venga senz'altro distrutta ed abbruciata, credo sarebbe un andar contro la volontà di chi scrisse la lettera; anziché recare un beneficio al pubblico voi verreste a condannare invece molti cittadini a delle gravissime perdite e a delle irreparabili conseguenze, per cui, anziché benedire l'amministrazione delle poste, dovrebbero senz'altro maledirla.

Ora io non credo che chi si faccia ad esaminare freddamente le disposizioni contenute nell'articolo presentato dal Ministero possa riconoscere un pericolo per la pubblica moralità; perocchè, o signori, se i principii debbono essere applicati, bisogna però applicarli in modo che l'applicazione corrisponda ai bisogni ed ai desiderii del pubblico e non contrasti ai medesimi, ma renderne l'applicazione esagerata arrecando danno, anziché beneficio.

Poichè il Ministero ha fatto adesione all'emendamento proposto dall'onorevole Crispi, io non mi estenderò a parlare più oltre.

Crede però che il modo, come l'idea posta innanzi dal ministro pei lavori pubblici sia quella che è accettabile,

inquantochè il voler fare un obbligo del concorso giudiziario potrebbe alle volte arrecare delle conseguenze disgustose.

Noi non sappiamo se si potrà sempre venir d'accordo nello stabilire il momento il più adatto ai due servizi in cui si possa fare questa distrazione dalle occupazioni ordinarie.

E se, d'altra parte, l'autorità giudiziaria può intervenire, ne nasce per conseguenza che al più lieve richiamo del pubblico, non solo l'autorità giudiziaria avrà facoltà, ma avrà dovere, siccome è suo debito, di sorvegliare la pubblica cosa; avrà dovere, dico, d'intervenire e far sì che tutte le cautele che accompagnano la facoltà data all'amministrazione postale di aprire delle lettere vengano ad essere scrupolosamente mantenute e che il servizio pubblico si possa fare con maggior convenienza, senzachè ne scapiti la moralità pubblica, per quanto abbia tratto al sorprendere un segreto, a metter l'occhio in lettere altrui.

Quindi è che io do pieno appoggio all'articolo della Commissione, emendato dall'onorevole Crispi.

**PRESIDENTE.** Il deputato Valerio ha la parola.

Prima però avverto la Camera che è giunto al banco della Presidenza un nuovo emendamento, proposto dal deputato Peruzzi, il quale è così concepito:

« Potranno per altro colle norme indicate nel regolamento essere aperte dal capo dell'amministrazione o da un impiegato superiore da lui delegato, in presenza d'un ufficiale giudiziario designato dal presidente della Corte d'appello viciniore al capoluogo del compartimento postale nel quale si procederà all'apertura. »

**VALERIO.** L'onorevole Biancheri, combattendo l'opinione dell'onorevole Di Marco, e combattendo in generale l'opinione di coloro che credono che non si debba ammettere la facoltà, e che contestano il bisogno di aprire le lettere, disse che gli oppugnatori del segreto delle lettere esagerano il principio dell'invulnerabilità postale. Ora io vorrei domandare qual è il principio da cui partono e che esagerano, secondo me, in un modo veramente singolare, coloro che pretendono che è necessario di aprire le lettere. Il principio da cui essi partono è un principio che ho combattuto e combatterò sempre, e di cui combatterò principalmente l'esagerazione; è il principio per cui lo Stato assumerebbe la tutela dei privati. Tutte le ragioni che si sono dette fin qui per sostenere che conviene aprire le lettere, non sono altro che queste: nelle lettere può esservi un documento, nelle lettere può trovarsi un valore. Non aprendole, si fa del male a chi le ha spedite. Una lettera mandata ad un tale non gli perviene; se si apre, gli si manda la lettera e ad un tempo l'avviso che non gli fu spedita a tempo opportuno. Si fa piacere, si rende utile servizio al mittente ed al destinatario.

Tutte queste cose riflettono affari privati, e lo Stato non è costituito per questa maniera d'agenzie. Lo Stato non ha da immischiarsi negli affari dei privati; i privati pensino essi ai propri interessi.

Esagerando il principio di tutela dove si andrebbe?

Bisognerebbe pensare alla gente che viaggiando si può perdere, a quelli che non camminano bene, a quelli tutti insomma che non fanno bene le cose loro.

Una voce. Perché allora ha appoggiata la privativa?

**VALERIO.** Non accetto la redarguizione, la quale mi viene da taluno indirizzata, che, combattendo per la privativa, ho combattuto per questo principio. Non è il caso di tornare su quest'argomento, ma quando lo fosse, mi sentirei pronto a provare che il principio della privativa parte da un'idea assolutamente diversa da questa, e che con questa non ha da fare.

V'ha inoltre una ragione, secondo me, gravissima, per rimuovere questa tutela dello Stato, per riputarla inutile. Chiunque manda delle carte, chiunque spedisce valori, ha vari mezzi per assicurarsi che le carte, che i valori spediti non vadano perduti per difetto d'indirizzo. Si può sulla lettera scrivere il nome del mittente, si può usare un bollo od altra indicazione qualunque della persona che spedisce. È dunque vano l'argomento che si fonda sopra questa maniera d'interessi, poichè tanti modi ha ciascuno di provvedersi.

Se poi guardiamo questa questione dal lato del servizio postale, dal lato del meccanismo, dirò, di questo servizio, io mi meraviglio che l'onorevole commissario regio non sia della mia opinione.

Quante sono le fatiche, quanti sono i disturbi che portano queste lettere non leggibili per mandarle o spedirle, insomma per curare gl'interessi privati, di cui si è ragionato sinora! Non sarebbe molto più semplice chè il servizio postale si limitasse a quel solo servizio che deve fare, cioè trasportare le lettere? Quando la lettera non è trasportabile, ritorna all'ufficio mittente, e salvo quella sola precauzione cui si soddisfa molto facilmente in Inghilterra colla tabella, tutto finisce là. Le lettere che non sono state richiamate, sieno distrutte.

La proposta dell'onorevole Crispi, colla quale mira a far sì che almeno a quest'apertura intervenga un membro della magistratura, mentre accresce, secondo me, inutilmente il lavoro di quest'operazione, viene poi ridotta a nulla dal sub-emendamento fatto dal ministro dei lavori pubblici, e che, se non faccio errore, l'onorevole Crispi ha accettato. . . .

**DEPRETIS, ministro dei lavori pubblici.** Non insisto sull'emendamento.

**VALERIO.** Bene; perchè, se si trattasse di rendere facoltativo l'intervento od il non-intervento dell'ufficiale giudiziario, sarebbe meglio scrivere che questo intervento non occorre; la facoltà si ridurrebbe a nulla.

Per tutte queste ragioni io dichiaro che appoggio prima d'ogni cosa l'articolo quale venne scritto dalla Commissione; se questo non riuscirà, appoggerò molto volentieri l'articolo proposto dall'onorevole Di Marco; quando questo non riuscisse, mi adatterei a votare quello dell'onorevole Crispi, quale venne da lui proposto. Ma per parte mia dichiaro francamente che non so vedere nessuna ragione profonda, seria, che tocchi ai veri interessi generali, che si possa chiamare ragione di principii, che debba indurre lo Stato ad assumersi questa singolare tutela degl'interessi dei privati. Non è una esagerazione del principio della invulnerabilità del segreto delle lettere, è l'applicazione semplice di un principio netto. Lo Stato fa questi trasporti. Quando questi trasporti non riescono al loro fine, e che il mittente non si è giovato di tutti i mezzi, e sono moltissimi, che gli sono forniti, perchè ciò che egli spedisce vada al suo destino o possa essergli rinviato, lo Stato non ha altro a fare, se non che dopo un dato lasso di tempo, che io ammetto brevissimo nella misura stabilita dalla Commissione, dopo questo tempo far sì che le lettere vengano distrutte.

**TORRIGIANI.** Io mi limiterò a far due osservazioni sugli emendamenti proposti dal deputato Crispi.

La prima consisterebbe nel sostituire al giudice di mandato, da lui proposto, un magistrato comunale scelto dal Consiglio; e credo che forse lo stesso onorevole Crispi non dissentirà da questa sostituzione.

La seconda poi consisterebbe nel completare l'idea dell'onorevole Crispi. Sta bene che là dove è detto, all'arti-

colo 28: *Le lettere senza indirizzo, o con indirizzo imperfetto od inintelligibile, si sostituiscano: o col nome del destinatario illeggibile; ma faccio riflettere che per l'indirizzo è necessario anche il luogo di destinazione, che dev'essere intelligibile, epperò dovrebbe pure essere compreso nel suo emendamento. Quindi io proporrei di sostituire questa redazione:*

« Le lettere senza indirizzo, o col nome del destinatario o del luogo di destinazione inintelligibile, » ecc.

**PRESIDENTE.** Due sono i sotto-emendamenti proposti dal deputato Torrigiani.

Col primo, invece di dire: *col concorso del giudice di mandamento*, si direbbe: *col concorso di un magistrato comunale scelto dal Consiglio municipale.*

Il secondo che, alla lettera a), invece di dire semplicemente: *Le lettere senza indirizzo, o col nome del destinatario inintelligibile*, si dica: *col nome del destinatario o del luogo di destinazione inintelligibile.*

Domando se il primo sotto-emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Domando se è appoggiato il secondo.

(È appoggiato.)

La parola spetta al deputato Gallenga.

**GALLENGA.** Io voleva fare la stessa proposta, epperò rinunzio alla parola, ed anzi domando la chiusura.

*Voci.* La chiusura! la chiusura!

**PRESIDENTE.** Se si domanda la chiusura, chiederò se è appoggiata; ma parmi che prima sarebbe conveniente dare la parola al deputato Peruzzi per isvolgere il suo emendamento.

*Voci.* Sì! Parli.

**PRESIDENTE.** Il deputato Peruzzi ha la parola.

**PERUZZI.** Io ho presentato quell'emendamento perchè, mentre ho pensato che fosse indispensabile il ritornare al progetto primitivo del Ministero, per le ragioni che sono state ampiamente svolte e sulle quali non intendo ritornare, ho acquistata la convinzione che sia assai conveniente il circondare questa operazione dell'apertura delle lettere di tutte quelle garanzie alle quali egregiamente accennava l'onorevole deputato Crispi.

Arando riguardo ai desiderii manifestati dall'onorevole deputato Crispi e ai timori ai quali accennava l'onorevole commissario regio relativamente agli inconvenienti che possono esservi nelle singole località, in quanto persone dei luoghi stessi possono venire in cognizione di quello che si contiene nelle lettere che si aprono, io crederei di ovviare ai temuti inconvenienti disponendo col mio emendamento che il presidente della Corte d'appello, che è un magistrato inamovibile e che in conseguenza offre tutte le garanzie, designi un ufficiale giudiziario ad assistere all'operazione che gli ufficiali postali debbono fare; e su questo proposito osserverò che mi sono servito dell'espressione *ufficiali giudiziari*, invece di quella di *magistrato o giudice*, appunto perchè di ufficiali giudiziari, anzichè di magistrati, ha parlato il legislatore anche in altre leggi nelle quali ha voluto certe garanzie, pei contribuenti, nelle operazioni, che nell'interesse delle finanze erano dalle leggi stesse prescritte; ed io credo che il presidente della Corte d'appello sia in questo caso il più adattato a far tale designazione, anche perchè, a termini dell'articolo che ora cade in discussione, l'apertura delle lettere non si deve fare in tutte le località, ma si deve fare solamente dal capo o dagli impiegati superiori dell'amministrazione delle poste. Ora, quali possono essere questi impiegati superiori? Non altri che gli impiegati dell'amministrazione centrale nella sede del Go-

verno, o i direttori compartimentali, i quali risiedono in un capoluogo nel quale o almeno vicino al quale esiste sempre una Corte d'appello.

La garanzia poi è aumentata tanto per la persona designante, che è un magistrato inamovibile, quanto in ragione della località dove deve farsi necessariamente l'operazione.

Quindi prego la Camera di accogliere l'emendamento che io ebbi l'onore di proporre, non credendo che gli ufficiali municipali proposti dall'onorevole Torrigiani possano essere al caso, appunto per la ragione per la quale vorrei escluso anche il giudice di mandamento od altro ufficiale giudiziario di ordine inferiore; cioè per evitare, quanto più si possa, gli inconvenienti cui accennava l'onorevole commissario regio.

**PRESIDENTE.** Domando se l'emendamento del deputato Peruzzi è appoggiato.

(È appoggiato.)

**DEPRETIS, ministro dei lavori pubblici.** Mi limito a dichiarare che il Ministero accetta l'emendamento Peruzzi. L'operazione si fa al capoluogo del compartimento; l'indicazione di un ufficiale giudiziario, fatta dal presidente della Corte d'appello, toglie al certo ogni scrupolo ed ogni dubbio, e ci rassicura contro ogni abuso possibile.

Il temperamento, al quale io ho accennato, sarebbe stato, se non meno efficace, certo meno rassicurante, ed io non ho esitato ad abbandonarlo, poichè incontrava obiezioni.

Dirò tuttavia che le nazioni più libere e più civili, non esclusa l'Inghilterra, non si fanno scrupolo di aprire le lettere rifiutate; tuttavia, siccome apprezzo grandemente una disposizione qualsiasi che tolga di mezzo ogni dubbio nel pubblico che il segreto delle lettere possa essere, anche per indiretto, violato, così, a nome del Ministero, io mi associo di buon grado a questo emendamento, e prego la Camera di adottarlo.

*Voci.* La chiusura!

**PRESIDENTE.** Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(È adottata.)

Il deputato Crispi si unisce anche lui all'emendamento Peruzzi?

**CRISPI.** Sì.

**PRESIDENTE.** E il deputato Torrigiani l'accetta?

**TORRIGIANI.** Per la prima parte l'accetto.

**PRESIDENTE.** Accettandosi la prima parte di questo emendamento dal deputato Torrigiani, non restano più che due emendamenti, quello del deputato Peruzzi e quello del deputato Di Marco.

Essendo quest'ultimo il più ampio, perchè importa la distruzione delle lettere, debbe avere la precedenza sull'ordine della votazione.

Esso è così concepito:

« Le lettere rimaste all'ufficio per il corso d'un anno, sia per imperfezione dell'indirizzo, sia per rifiuto del destinatario o per altro motivo, saranno distrutte colle forme che saranno determinate dal regolamento.

« Il mittente, facendone constare la proprietà, può ritirarle. »

Domando se è approvato.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'emendamento Peruzzi.

Lo rileggo:

« Potranno per altro colle norme indicate nel regolamento



essere aperte dal capo dell'amministrazione o da un impiegato superiore da lui delegato, in presenza di un ufficiale giudiziario designato dal presidente della Corte d'appello viciniore al capoluogo del compartimento postale nel quale si procederà all'apertura.»

(È approvato.)

Lettera a).... Il deputato Crispi aderisce al sotto-emendamento Torrigiani?

**CRISPI.** Favorisca rileggerlo.

**PRESIDENTE.** Il deputato Torrigiani propone che alla lettera a), invece di dire semplicemente: « Le lettere senza indirizzo o col nome del destinatario inintelligibile, » si dica: « col nome del destinatario o del luogo di destinazione inintelligibile. »

**CRISPI.** Accetto.

**DEPRETIS, ministro per i lavori pubblici.** Mi pare che si possa in una parola sola comprendere il concetto dell'onorevole Torrigiani e quello dell'onorevole Crispi.

Il luogo di destinazione è una parte dell'indirizzo, che consiste nel nome della persona e del luogo di destinazione.

Allorchè adunque conserviamo quest'alinea, sopprimendo la parola *imperfetto* si viene a precisare perfettamente il concetto degli onorevoli Torrigiani e Crispi; infatti si viene a dire: « Le lettere senza indirizzo o coll'indirizzo inintelligibile... »

**CRISPI.** Siamo d'accordo.

**TORRIGIANI.** Aderisco.

**PRESIDENTE.** I deputati Torrigiani e Crispi aderiscono al sotto-emendamento proposto dal signor ministro; si dirà dunque:

« a) Le lettere senza indirizzo o con indirizzo inintelligibile. »

Pongo ai voti quest'alinea.

(La Camera approva.)

Pongo ai voti l'alinea successivo.

« b) Le lettere non francate dirette a luoghi nei quali è obbligatoria la francatura. »

(La Camera approva.)

« c) Le lettere dell'interno dello Stato rifiutate dal destinatario. »

(La Camera approva.)

Pongo ai voti l'intero articolo 28.

(La Camera approva.)

**BARBAVARA, commissario regio.** Attualmente bisognerebbe leggere, per essere concordi, i due articoli che seguono del Ministero. Quelli della Commissione non possono più stare.

**PRESIDENTE.** « Art. 29. Le lettere indicate nel precedente articolo saranno aperte unicamente per riconoscere la firma dei mittenti e rinviarle loro. Quando per altro, rispetto alle prime; indicate sotto la lettera a), si riconosca il nome del destinatario, verranno spedite a lui di preferenza. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 30. *Rifiuti.* — Le lettere non richieste o dirette a persone sconosciute, e quelle rimaste inesitate dopo essere state due mesi in distribuzione, cadranno fra i rifiuti per essere aperte e distrutte colle formalità e cautele indicate dal regolamento.

« Saranno da eccettuarsi quelle raccomandate od assicurate, e quelle in cui fossero stati trovati oggetti di valore o carte d'importanza. Queste dovranno conservarsi registrate nell'ufficio dei rifiuti finchè non siano compiuti due anni dal giorno della loro impostazione, trascorso il qual termine

verranno esse pure distrutte, ed i relativi oggetti e carte di valore saranno devoluti al tesoro dello Stato. »

**SUSANI.** Dopo la votazione dell'emendamento Peruzzi, dove si dice: *colle formalità e cautele indicate dal regolamento*, parmi logico di sostituire: *colle formalità e cautele indicate dai precedenti articoli*. Faccio questa proposta.

**PRESIDENTE.** Indicate dall'articolo 28?

**SUSANI.** Sì, dall'articolo 28 e dal successivo.

**PRESIDENTE.** Accetta il Ministero questa proposta?

**BARBAVARA, commissario regio.** Accetto.

**MINERVINI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**MINERVINI.** Mi sembra giusto che questo articolo sia votato dopo gli altri.

Prego poi il Ministero e la Commissione di por mente al termine di due anni qui stabilito, dopo il quale gli oggetti o le carte di valore contenuti nelle lettere saranno devoluti al tesoro dello Stato. Mi sembra che questo termine sia troppo breve; epperò pregherei la Camera di portarlo a cinque anni, cioè al tempo richiesto per la prescrizione in ragione commerciale. Il voler attribuire al fisco gli oggetti di valore dopo due anni mi sembra mancare di ogni elemento di diritto, anzi crede mancarne per legittimare una confisca.

Se fosse un privato che facesse il servizio postale, non avrebbe diritto di ritenere gli oggetti non reclamati, e dovrebbe renderli alla parte sempre che venissero richiesti, non potendo mai prescrivere l'esercente l'industria del trasporto.

Io quindi propongo che al termine di due anni si sostituisca quello di cinque anni, e che debba precedere alla devoluzione al tesoro un avviso al pubblico due mesi prima di spirare il termine.

**PRESIDENTE.** Nella seconda parte dell'articolo?

**MINERVINI.** Sarebbe quindi da porsi nella seconda parte dell'articolo il dovere della suddetta pubblicazione per avviso al pubblico.

Vorrei che si dicesse: *dopo che siano pubblicati sui giornali*; perchè potrebbe darsi che questi oggetti appartenessero ad un infelice, che avesse perduto il padre, e che non sapesse che essi sono parte del patrimonio paterno. Vorrei dunque che si pubblicassero nei giornali, come si fa degli oggetti smarriti, e che si dicesse che questi oggetti saranno devoluti al tesoro dello Stato, qualora prima di questo tempo non si presentino le persone interessate a reclamarli fra i due mesi precedenti al termine, tempo che sarebbe indicato come utile al reclamo nell'avviso da inserire sul giornale.

E solo se dopo questo avviso non si presentino le persone che vi hanno interesse a richiederli, vorrei potessero al tesoro intendersi devoluti. Così sarebbe conciliata questa specie d'attribuzione, che non voglio combattere, ma che non credo del tutto giusta, e l'interesse dei privati. Se il Governo non esercita rispetto ai privati altro che una industria in nome collettivo e sia ora pure in privativa, certa cosa è mancare in tale sua qualità a far sue le carte e gli oggetti di valore, dei quali come depositario necessario e volontario ad un tempo uno ha diritto a prescrivere: nè ci sarebbe altro diritto, imperocchè mancherebbe ogni elemento di confisca nella materia in che versiamo. Ma pure io non intendo sollevare la questione che pure è grave al riguardo, e mi limito a chiedere il termine di anni cinque.

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole Minervini a formulare la seconda parte del suo emendamento.

Domando intanto se sia appoggiato l'emendamento del deputato Minervini, che stabilisce cinque anni invece di due. (È appoggiato.)

Il ministro pei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

**DEPRETIS, ministro pei lavori pubblici.** Accetto i cinque anni invece dei due, ma desidererei sentire come sia concepito l'emendamento.

**PRESIDENTE.** Esso è del tenore seguente :

« Due mesi prima che trascorrono i cinque anni, ne sarà fatta pubblicazione nel giornale ufficiale, e verranno esse pure distrutte, ed i relativi oggetti e carte di valore devoluti al tesoro dello Stato, se gl'interessati non avranno reclamato nel termine di due mesi. »

**DEPRETIS, ministro pei lavori pubblici.** Io ho accettato volontieri a nome del Ministero l'emendamento che obbliga la conservazione per anni cinque delle lettere di rifiuto, perchè con questa modificazione la legge postale si informa al diritto comune. Ma non saprei come accettare la seconda parte dell'emendamento del deputato Minervini.

Comincerò ad osservare che per le lettere in rifiuto delle quali si può conoscere il mittente non c'è bisogno di pubblicazione. La legge stessa dispone che tanto le lettere, quanto i documenti ed i valori che possono queste lettere contenere, siano rinviiati al mittente.

Dunque qui non è d'uopo di pubblicazione alcuna.

Rimangono le lettere, i valori, le carte di cui non si conosce nè il mittente, nè il destinatario. Allora vorrei un poco sapere a che cosa può servire questa pubblicazione e in che termini deve essere fatta.

Vuole l'onorevole Minervini che l'amministrazione dello Stato faccia una pubblicazione di tutte queste lettere, di tutti questi documenti, ne faccia cioè una descrizione, indichi i segni distintivi, ne descriva i particolari?

*Un deputato.* Domando la parola.

**DEPRETIS, ministro pei lavori pubblici.** Ma in questo caso l'amministrazione dello Stato è obbligata ad un lungo lavoro, ad una inutile litania (mi permetta la Camera che così mi esprima), la quale servirebbe a che cosa? . . .

**MINERVINI.** Modifico la mia idea, perchè vedo che sarebbe questa una cosa nella pratica malagevole, se non insequibile, e suggerisco un'altra idea.

Ritengo le osservazioni che faceva l'onorevole ministro pei lavori pubblici, ma non è men vero che un avviso avesse a precedere prima di compiersi i cinque anni, per attribuire al tesoro quello che non è suo, e che ad altri è certo di appartenere.

La distruzione di uno scritto, la perdita di una carta di valore, di un oggetto prezioso, potrebbe arrecare grave danno al suo vero padrone, e privarlo così, senza che se ne abbia avviso, parrebbe poco conforme alla giustizia.

Facendomi carico delle difficoltà messe innanzi dal signor ministro, dirò quello che si potrebbe fare.

Per quelli che sono conosciuti già provvede la legge, ma riguardo agli oggetti che appartengono a persone sconosciute l'amministrazione potrebbe avvisare il pubblico che in un dato giorno saranno distrutte le lettere di cui non si potrà conoscere il mittente. Non si dovrebbe dar la descrizione degli oggetti rinvenuti nelle lettere, ma si potrebbe somministrare un qualche indizio che valesse a mettere il mittente sugli avvisi, al caso di sapere che, fra due mesi dall'avviso, compendosi i cinque anni, si procederebbe alla distruzione o all'attribuzione al tesoro.

**DEPRETIS, ministro pei lavori pubblici.** Mi permetta l'onorevole Minervini, mi pare che non si possa ammettere che si abbia a fare una descrizione delle carte.

**MINERVINI.** No.

**DEPRETIS, ministro pei lavori pubblici.** Secondo le ul-

time spiegazioni dell'onorevole preopinante, si dovrebbe dunque dare un avviso generico. Di ciò parlerò più tardi. Ma anche per dichiarare i valori, indicare che nei pieghi aperti dall'amministrazione postale si sono trovati certi determinati valori, ci vuole una lunga nota, e perchè l'indicazione sia utile, bisognerà somministrare qualche indizio; dire, per esempio, che la lettera che conteneva un biglietto di banca è firmata da un Andrea, da un Marcantonio, o che so io. Ma allora avremo un'infinità di Andrea, di Marcantonii che verranno a reclamare la proprietà del biglietto; converrà istituire un'inchiesta, una specie di giudizio.

L'onorevole Minervini sembra accontentarsi d'una dichiarazione generica, colla quale, allo scadere d'ogni quinquennio, l'amministrazione delle poste, prima di addivenire alla distruzione di queste lettere, e alla devoluzione allo Stato degli oggetti in esse rinvenuti, facesse conoscere al pubblico che intende procedere a quest'operazione in un dato giorno.

Mi perdoni l'onorevole Minervini, ma non è applicabile nemmeno questo sistema.

Prima di tutto, mi pare che servirebbe a nulla, perchè il pubblico è già avvisato dalla legge, che al fine d'ogni quinquennio l'amministrazione postale addivene alla distruzione di tali lettere, e si appropria quei valori.

Dunque, siccome la prescrizione dei valori e l'aprimiento delle lettere comincia appena applicata la legge, prosegue indefinitamente, dopo scaduto il primo quinquennio, ci sarebbe sempre un certo numero di lettere e valori devoluti allo Stato che sarebbero in scadenza giornalmente. Come si farebbe a dare questa specie di premonizione? In che epoca si pubblicherebbe, come si dovrebbe pubblicare quest'avviso due mesi prima che la prescrizione si verifici, se ad ogni momento se ne può prescrivere qualcheduno? . . .

**CAPONE.** Domando la parola.

**DEPRETIS, ministro pei lavori pubblici.** Mi spiace dunque di dover dichiarare alla Camera che mi pare che l'emendamento del deputato Minervini, in pratica, sia insequibile, e mi pare poi che lasciato agl'interessati un termine di cinque anni per venire a reclamare, mi perdoni l'onorevole Minervini, ma io credo che se vi ha qualcheduno il quale abbia un qualche interesse in questa sorta d'affari, e possa dubitare che una lettera a lui indirizzata sia andata perduta, che un valore che egli aspettava di ricevere, come sarebbe il caso citato dall'onorevole Sanguinetti, sia andato smarrito per mancanza d'indicazione all'ufficio postale, mi pare, dico, che la diligenza degl'interessati solleva l'amministrazione postale da ogni responsabilità, e sarà ben raro il caso in cui alcuno di questi valori rimanga devoluto allo Stato, senz'chè tutti gl'interessati abbiano fatto tutte le indagini necessarie per riaverlo.

**MINERVINI.** Io faccio. . .

**PRESIDENTE.** Permetta, prima di tutto domando se il suo emendamento è appoggiato.

**MINERVINI.** La prima parte è stata accettata.

**PRESIDENTE.** La prima parte sì.

**MINERVINI.** La seconda parte io la ritiro. E ciò per la ragione che la prescrizione dovendo incominciare, giusta l'articolo, dalla data dell'immissione in posta, i cinque anni sarebbero a calcolare per ogni oggetto distintamente, in guisa che praticamente l'avviso non potrebbe avere risultati. (*Rumori*)

*Voci.* Ai voti!

**PRESIDENTE.** Essendo ritirata la seconda parte. . .

**CAPONE.** Fo mio l'emendamento dell'onorevole Minervini.

**SANGUINETTI.** Ripiglio l'emendamento dell'onorevole Minervini.

**PRESIDENTE.** Ma chi lo fa suo? (*ilarità*)

**CAPONE.** Io.

**PRESIDENTE.** Ma mi pare che anche l'onorevole Sanguinetti l'abbia fatto suo.

**SANGUINETTI.** Sì, anch'io. (*ilarità*)

*Voci.* La chiusura!

**CAPONE.** Domando la parola contro la chiusura.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**CAPONE.** Mi perdoni la Camera: la questione che include l'emendamento proposto dall'onorevole Minervini, ed ora ripreso in nome dell'onorevole Sanguinetti e mio, è una questione legale degna di tutta l'attenzione della Camera, e non è di sicuro lecito di passarvi su così alla leggera.

Si tratta di dichiarare prescritto il diritto dei proprietari sugli oggetti e sui valori confidati all'amministrazione delle poste e non ritirati in un determinato periodo. Anzi di più ancora trattasi di autorizzare la confisca di quegli oggetti e di quei valori in pro dello Stato, senza nessun preavviso, legittimando il compimento della prescrizione e l'attuazione della confisca pel solo elasso del tempo stabilito.

Non contesto che tal confisca possa ammettersi, poste però certe cautele indispensabili alla garanzia degl'interessati. Quello che non posso però ammettere, e credo non possa accettarlo nessun uomo di legge, è che quella prescrizione potesse decorrere contro chi ignora fin l'esistenza stessa dell'oggetto e del valore sul quale vorrebbe proclamare la decadenza del suo diritto.

Egli è cosa del tutto incontestabile che non vi ha possibilità di legittima prescrizione contro chi non solo in nessun modo è stato messo in mora, ma che per giunta ha ignorata l'esistenza stessa (come dicevo) del diritto prescrivibile.

Perchè dunque la prescrizione invocata si avveri è necessario che siavi modo onde gl'interessati dovunque si trovino abbiano la possibilità di sapere l'esistenza dell'oggetto loro appartenente, dal cui diritto di proprietà vogliono far decadere colla prescrizione.

Il meno che può farsi in tal caso è la pubblicazione preventiva di una notizia circa gli oggetti trovati nelle lettere depositate presso l'amministrazione postale. Ciò è indispensabile per renderne possibile il reclamo; altrimenti prescrivendo, autorizzeremo non una legale e leale prescrizione, ma una schietta spogliazione.

Nè parmi l'onorevole ministro pei lavori pubblici si apponesse bene allorchè or ora opponeva come fosse mestieri venir rifacendo giornalmente la chiestagli pubblicazione, avverandosi giorno per giorno il compimento del quinquennio voluto per la prescrizione in parola. In verità, per ovviare ad ogni difficoltà, basterebbe che due mesi innanzi al compimento del quinquennio la gazzetta del regno od alcuna del luogo dove trovansi depositati gli oggetti avvertisse l'imminente spirare del periodo, perchè potessero tenersi gl'interessati per legalmente avvertiti.

Senza ciò lesedi quel principio di giustizia che vieta l'appropriarsi la roba degli altri. Per conseguenza io credo che l'amministrazione postale abbia uno stretto obbligo di pubblicare, anteriormente al decorrimiento dei termini, l'esistenza dei valori degli oggetti appo lei depositati.

**PRESIDENTE.** Essendo stato l'emendamento del deputato Minervini ripigliato dai deputati Sanguinetti e Capone, domando se sia appoggiato.

**SANGUINETTI.** Domando la parola per proporre un sott'emendamento.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Prima aspetti che si sappia se è appoggiato l'emendamento.

(L'emendamento non è appoggiato.)

**CAPONE.** Domando la parola per proporre un altro emendamento.

**PRESIDENTE.** Il deputato Capone sostituisce ora quest'altro emendamento:

« In ogni anno la direzione delle poste pubblica nella gazzetta ufficiale l'elenco dei valori ed oggetti rinvenuti nelle lettere o pieghi mancanti di sufficiente indicazione. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola è al commissario regio.

**BARBAVARA, commissario regio.** Io credo che sia totalmente inutile questa disposizione, e lo dimostrerò colla pratica.

Nel parlare di lettere assicurate io credo che l'onorevole deputato intenda di parlare di qualunque lettera che contenga oggetti di valore. L'amministrazione, nell'aprire queste lettere, pone la massima cura nel conoscerne l'autore; o vi riesce dalla sottoscrizione o dal tenore dei documenti, ed allora ne fa a lui immediatamente l'invio, o non vi riesce, ed allora è del tutto inutile la pubblicazione sul foglio ufficiale, perchè non si avrebbe alcuna indicazione per rendere utile questa notizia.

**SANGUINETTI.** Chiedo la parola.

**BARBAVARA, commissario regio.** Ed infatti non poche volte accade che i documenti non contengano alcuna speciale designazione, e la lettera è firmata col semplice nome di battesimo.

Ed a questo proposito ricordo di un biglietto di lire mille il quale si trovava in una lettera firmata solo dal nome di Andrea; se avessi voluto pubblicare nella gazzetta ufficiale essersi trovato questo biglietto, avrei destato in troppi Andrea il desiderio di reclamarlo.

**PRESIDENTE.** Il deputato Capone ha la parola.

**CAPONE.** Le ragioni dell'onorevole commissario regio non mi persuadono menomamente, perchè non basta il dire che si può trovare un tale di cui non si hanno indizi per accertare l'identità della persona con quella del proprietario del dato oggetto o del dato valore. Notisi anzitutto essere questa una abbastanza strana ipotesi che può darsi e può non darsi. Ma, sia pure un simile caso, nondimeno l'onorevole commissario regio non potrà negare che, anche mancando il nome, possono esservi mille indizi atti a render possibile l'identificazione della persona del proprietario; per esempio, la data, il luogo di partenza, il contesto della scrittura, il carattere, e simili, che or sarebbe difficile qui venir indicando partitamente.

Nè si perda di vista che qui trattasi di stabilire un diritto di confisca, e per verità non so come potrebbe mai legittimarsi senza una notificazione per editto, senza la pubblicazione delle cose dal cui diritto di proprietà vuoi far decadere il cittadino cui appartengono.

Inoltre noi qui decretiamo un'eccezione al diritto comune; perchè la si facci nel modo il meno lesivo del diritto medesimo, bisogna ben circondarla di ogni garanzia giuridica. Ove la mia proposta pur portasse complicazione nell'amministrazione delle poste, potrei spiegarvi l'opposizione che fa il Ministero; ma quando, per esempio, si prescrivesse che nel mese di novembre d'ogni anno l'amministrazione postale avesse a pubblicare nel giornale ufficiale la lista dei valori, degli oggetti e delle carte, per le quali il periodo quinquen-

nale della prescrizione è per compiersi, di sicuro ciò non sarebbe che un piccolissimo incomodo.

**SUSANI.** Domando la parola.

**CAPONE.** E, trattandosi di così lieve disturbo, perchè vorremo noi non fare una notificazione che da un lato toglie ogni offesa al diritto comune, e dall'altro diminuisce le probabilità di danneggiare e di spogliare ingiustamente i cittadini?

**PRESIDENTE.** Il deputato Sanguinetti ha la parola.

*Molti deputati al centro.* Ai voti! ai voti! La chiusura!

**SANGUINETTI.** Allora io parlo contro la chiusura.

Ogniqualevolta si aprano lettere e si rinverano valori, questi possono ascrivere a due distinte categorie: gli uni che si troveranno in lettere che indicano o il destinatario o il mittente, gli altri che si trovano in lettere di cui non si conosce nè l'uno, nè l'altro.

L'emendamento proposto si riferisce a questa seconda categoria. Esso vuole che a questi valori, che possono chiamarsi *lavori perduti*, si applichi il *gius* comune.

Il ministro e il regio commissario vogliono invece una eccezione. . . .

**DEPRETIS, ministro pei lavori pubblici.** Tutte le legislazioni l'hanno così.

**SANGUINETTI.** Quando un valore è perduto, chi lo ritrova lo porta nelle mani del sindaco o del questore; questo valore non ha in sé alcuna indicazione della persona da cui proviene o a cui sia destinato. Ebbene, forsechè il sindaco o la questura se l'appropria dopo un certo tempo, o non ne fa invece la pubblicazione perchè coloro che possono far conoscere che quella sia loro proprietà possano adire l'autorità per riaverla? Ma se questo si fa pei valori perduti per le vie, perchè non volete farlo per i valori che si trovano perduti nelle mani delle poste? Potrebbe poi anche avvenire il caso. . . .

**PRESIDENTE.** L'avverto che ha chiesto la parola contro la chiusura.

**SANGUINETTI.** Il presidente non aveva ancora domandato se era appoggiata. (*Rumori — Sì! Ai voti!*)

**PRESIDENTE.** Quando la chiedono più di dieci, non fa bisogno di appoggiarla secondo il regolamento.

**SANGUINETTI.** Dico solo due parole: fo un caso pratico, il quale servirà per convincere coloro che si allarmano di questo emendamento: supponete uno che sia partito per l'America, e che prima della partenza abbia spedito dei valori ad un amico (*Vive interruzioni*); suppongano che avvenga, come è già avvenuto, che l'indirizzo su cui è scritto il nome del destinatario sia cancellato dal bollo delle poste impresso sopra il cognome; suppongano che il mittente non abbia scritto nella signatura della lettera che il solo suo nome di battesimo, come alle volte si fa, ecco che per colpa propria l'amministrazione delle poste avrà nelle mani un valore perduto, mentre il destinatario, il quale non sa che quel suo amico prima di partire abbia potuto mandare a lui un valore qualunque, non sarà mai nel caso di cercarlo; il mittente potrebbe essere stato ingoiato dal mare, ed eccovi in conseguenza che possono esservi casi in cui lo Stato commetterebbe un vero furto; quindi io credo che in questo caso i valori in genere che sono nelle mani della posta debbano manifestarsi al pubblico mediante pubblicazione, nello stesso modo che vengono al pubblico notificati i valori perduti che possono trovarsi nelle mani della questura quando sono ignoti i proprietari. (*Ai voti!*)

**PRESIDENTE.** Domando se la chiusura sia appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(È approvata.)

Pongo ai voti l'emendamento del deputato Capone:

« In ogni anno la direzione delle poste pubblica nella gazzetta ufficiale l'elenco dei valori e degli oggetti rinvenuti nelle lettere o pieghi mancanti di sufficienti indicazioni. »

Chi intende di approvarlo, sorga.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'articolo, avvertendo che dopo le parole: *aperte e distrutte*, deve esser detto: *colle formalità e cautele indicate dagli articoli 28 e 29*, invece delle parole: *del regolamento*.

Nella seconda parte dove dice: *non siano compiuti due anni*, deve esser detto: *cinque anni*.

Se non vi sono osservazioni, s'intenderà approvato l'articolo con queste avvertenze.

(È approvato.)

« Art. 31. *Lettere soggette a sequestro.* — Le lettere affide alla posta non sono soggette a sequestro che nei casi seguenti:

« a) Quando il destinatario sia morto e ne sia fatta istanza da uno degli eredi o altri interessati;

« b) Quando il destinatario sia fallito e ne sia fatta istanza da uno degli aventi diritto;

« c) Quando ne sia fatta richiesta dall'autorità giudiziaria in seguito di un'azione penale.

« In tutti i suddetti casi le lettere sequestrate non potranno consegnarsi che alle persone indicate dall'autorità giudiziaria competente. »

**DI MARCO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Parli.

**DI MARCO.** Signori, io non parlerò senza chiederne alla Camera espressa venia, poichè desidero e prego che ella si intrattenga seriamente su questo articolo della sequestrabilità delle lettere, che a me pare un altro scoglio al principio del segreto delle lettere e della sua inviolabilità.

Noi ci siamo lungamente occupati della quistione finanziaria nel discutere questo progetto di legge. Non vi spiaccia adunque fermarvi sopra una quistione di assai maggiore rilievo per assicurare infatti quell'inviolabilità che il conte di Mirabeau chiamava principio di probità nazionale, e che io dico principio della libertà dei cittadini.

Senza dubbio la inviolabilità delle lettere include la loro insequestrabilità. Un sequestro non può aver senso, ove non intraprenda sul principio che le lettere sono essenzialmente ed inviolabilmente segrete.

La Commissione ed il progetto ministeriale hanno segnato tre casi di sequestrabilità.

Primo, il caso di morte del destinatario, ove ne facciano istanza alcun erede o altri interessati. *Altri interessati* sono le parole del progetto; frase pur troppo generica, e per ciò stesso pericolosa.

Secondo, il caso di fallimento, per richiesta degli aventi diritto.

Infine, il caso di una inquisizione penale.

Io posso, signori, comprendere che alla morte di un uomo sorga lite tra i suoi eredi per il ricapito di una lettera cui dessero una speciale importanza. Ho dubitato meco stesso un momento se in questo caso, mancata la effettiva destinazione della lettera, non sia miglior partito annullarla. Ma mi è sembrato che le conseguenze del principio del segreto verrebbero esagerate e falsate.

Gli eredi sono per ordinario della famiglia del defunto. Essi hanno per ordinario un interesse morale ai segreti, alle

confidenze ed agli affetti del trapassato; onde nulla si viola se la lettera diretta ad un padre venga in mano ai figliuoli.

In vero io non vorrei al tutto dimenticare l'interesse del mittente, che può bene talvolta aver ragione di reclamare una lettera, che scritta ad un amico, solo a lui, mal poserebbe nella mano degli eredi, quando essa non giunse a tempo.

Il segreto delle lettere non è solo diritto del destinatario, è pur ragione di chi le scrive; e se l'uno anzi tempo mancò alla vita, può l'altro avere interessi legittimi e rispettabili di annullare un fatto che non ebbe il suo compimento. Se, per esempio, fossero ad un padre denunziati da lontano amico i travimenti dei figli, crederemmo noi onesta cosa che a questi figli, in onta ai reclami dello scrittore, sia consegnato l'inutile avviso per titolo di eredità? Poiché una lite è sorta, e dev'essere definita per regolare giudizio, chi vieta di valutare anche gl'interessi del mittente, onde la lettera gli sia restituita, se essa non ha valore per gli eredi del trapassato, e se in lor mano sarebbero invece traditi i personali segreti delle due parti?

Del rimanente nulla ho a dire su questo caso del sequestro a titolo di eredità. Ma respingo ogni pretesa intromissione di altri interessati o creditori di successione o creditori d'una fallita, chè mi è impossibile di concepire come una corrispondenza epistolare diventi patrimonio di creditori per morte del destinatario o per fallanza di lui.

La lettera non è una proprietà; è la parola che vola sui mari o per le ferrovie. E come nessuno ha diritto d'inquire sulle parole che voglia volgermi il mio onorevole vicino, così a nessuno è lecito d'investigare ciò che altri mi dica lontano. Il diritto dei creditori è sul patrimonio, su tutto ciò che è in commercio; ma dacchè le lettere sono un deposito inviolabile degl'intimi pensieri di un cittadino, esse non entrano punto nelle responsabilità dei debiti. Chi sono essi i miei creditori per ciò che tiene a' miei affetti, alle mie amicizie, a' miei segreti? Come entrano per sapere le confidenze dei miei amici, i conforti della mia famiglia? I miei debiti mi hanno essi tolto il diritto di libero cittadino, il diritto di parlare e di ascoltare liberamente?

E poi, se le lettere sono pur esse un valore sequestrabile, perchè aspettare la morte o il fallimento dei debitori? I creditori di un uomo che vive ancora, e che non sia commercialmente fallito, hanno forse minor diritto di sequestrare tutto ciò che può soddisfarli? Perchè dunque il progetto non è venuto a dirvi francamente che le lettere, questa creazione del cuore, inviolabili come sono, si sequestrano, si controllano, si spiano, nell'interesse pecuniario dei creditori?

Io vengo ora a più grave materia, sul terzo caso di sequestro, cioè per inquisizione penale. Qui l'argomento assume troppo maggiore importanza.

La Commissione ha variato il progetto del Ministero, e, mi si permetta il dirlo, mutatolo in peggio. Il Ministero parlava di processo criminale cui fossero sottoposti il mittente o il destinatario, e la Commissione parla in generale d'una penale inquisizione, vi sieno o no implicati l'autore della lettera ed il suo destinatario; insomma parla del diritto di inquire per le utilità di un processo, e non solo per crimini, ma per reati qualunque.

Ormai dunque, o signori, se io ho scritto una lettera ad un uomo che venga penalmente inquisito, io non ho diritto di tener celati i miei affari; le mie confidenze si fanno pubbliche; io, parte innocente, subisco la pena del fallo altrui, anzi dell'altrui imputazione. Ormai dunque, se altri che maneggia i miei affari è sotto il peso di una imputazione, io non

ho il diritto di leggere liberamente ciò che mi scrive. L'inquisitore sequestra a mio danno. Ormai dunque, ed è caso peggiore assai, per qualunque utilità di un processo penale si arrestano, si violano le corrispondenze dei cittadini. Signori, avremo noi cuore di dare all'Italia una legge simigliante?

Io vi prego di lasciare per altro tempo e per migliore proposito un esame profondo di questo diritto d'inquisizione postale. Quando noi rivedremo i nostri Codici, per farli degni della nuova Italia, discuteremo opportunamente quanto si debba concedere all'interesse della giustizia penale a prezzo della libertà. Non avvenga che un sì alto argomento resti deciso da una legge di modesta importanza, qual è questa della riforma postale.

Io non esito a dire sin da ora le mie opinioni. Io non voglio porre la legge al di sopra della libertà; non voglio con un reato politico dar campo allo scoprimento di un reato comune. Pensate, signori, quale immensa portata ha questo potere inquisitoriale, e com'esso distrugge il principio della vantata inviolabilità epistolare. Dove si arresterà questo potere? Quale garanzia è più nelle leggi, se è dato frugare negli uffici postali le prove dell'accusa? Che si sia sicuri della proibità dei magistrati, onde non abusino dei loro poteri, è troppo scarso conforto, poichè non si vive liberamente che per libere istituzioni, non per merito e per integrità di persone. Io mi spavento delle possibili conseguenze di questo potere fiscale. Se un giorno, per esempio, si temerà di una corrispondenza tra imputati e testimoni, tra interessati in un processo penale, ecco un sequestro di tutta la corrispondenza epistolare di quanti possono essere parenti, amici, interessati, testimoni; ecco l'ufficio postale, ecco la privativa del Governo messo a servizio di un inquisitore.

Nè io credo, signori, che quest'autorità inquisitoriale sarà più tenera del rispetto alle libertà cittadine che dell'interesse di una felice inquisizione. L'amor proprio, l'impegno di una scoperta, saranno troppo al di sopra del sentimento politico per frenare le intemperanze fiscali.

Già io son sicuro che gli uffici postali non saranno mai utili all'autorità giudiziaria, poichè non credo che in lettere affidate alle valigie del Governo possano contenersi delle facili ed imprudenti rivelazioni. Si vedrebbero di quei fogli misteriosi, scritti in un gergo inintelligibile, che se bastarono a far prova di mene politiche e di cospirazioni sotto Governi dispotici, non varrebbero a nulla sotto un libero reggimento.

Ma sia pure che l'inquisizione possa mietere delle prove evidenti dalla corrispondenza epistolare. Questa messe è a prezzo della libertà dei cittadini, è frutto della violazione di un principio che compendia gran parte della sicurezza e della libertà personale.

Nè noi siamo qui convenuti per aprire le vie delle più facili inquisizioni penali, sibbene a difendere e rinsaldare le libertà della patria, cioè le libertà dei cittadini, il sicuro esercizio dei loro diritti, nel che sta veramente la libertà dei popoli.

Se interessa alla società lo scoprimento dei rei, sono mille mezzi alla ricerca ed alla prova dei fatti. Ma interessa altrettanto di mantenere il principio del segreto epistolare; interessa che questo principio, che tutti in astratto proclamano, non s'inchini agli arbitrii di una inquisizione penale.

Un imputato sarà giudicato, ma da libero cittadino. Un colpevole sconterà, anche nel capo, la pena dovuta, ma da libero cittadino. Nel fondo delle sue carceri e fino all'ora suprema gli sia dato libera l'espressione degli affetti; gli giunga inviolata la parola del conforto; gli giunga incontrollata forse l'estrema benedizione materna. La legge ebbe di-

ritto di condannarlo, ma non ha il diritto di togliere a lui la parola, gli affetti, la libertà di cittadino italiano.

Con questi intendimenti io manderò alla Presidenza un emendamento; la Camera giudicherà.

**PRESIDENTE.** Ora leggerò l'emendamento proposto dal deputato Di Marco.

Quest'emendamento è così concepito :

« Le lettere affidate alla posta non sono soggette a sequestro se non nel caso di morte del destinatario e per istanza di alcuno degli eredi.

« L'autorità giudiziaria, dietro citazione del mittente, se conosciuto, od altrimenti, dietro avviso per editto nell'ufficio d'immissione postale, deciderà se la lettera deve essere distrutta, o a chi debba essere consegnata, secondo l'interesse della lettera, del cui contenuto i decidenti prenderanno esclusiva e personale cognizione. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

**DEPRETIS, ministro per i lavori pubblici.** Domando la parola.

*Voci.* No! no! (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**DEPRETIS, ministro per i lavori pubblici.** Sarò brevissimo, chè la Camera non può aspettarsi da me un lungo ragionamento; ma io debbo qualche parola di risposta all'onorevole Di Marco, che in un discorso assai grave, pieno di considerazioni politiche, ha censurato la legge per modo, che non potrei tralasciare di opporgli alcune osservazioni.

Prima di tutto io debbo notare all'onorevole Di Marco che egli ha dipinto la disposizione di questa legge come una cosa enorme, come una cosa intollerabile, come una disposizione che distruggesse radicalmente ogni principio di libertà. Io risponderò che una disposizione affatto simile a questa, e concepita anche in termini assai più gravi e severi, sta in tutte le legislazioni postali dei paesi civili, compresa l'Inghilterra, la quale in fatto di libertà è tal paese da non ricevere facilmente lezione dalle altre nazioni.

Dirò anche (*Con calore*) all'onorevole Di Marco, il quale accennava alla necessità di riformare i nostri Codici, e quindi, pigliando occasione da questa legge, diceva non potersene adottare principii che potranno poi essere ripudiati da coloro che avranno il nobilissimo ufficio di riformare la legislazione italiana; risponderò, dico, che, quando verrà in discussione la riforma dei Codici, quando si tratterà di variare radicalmente quelle fra le disposizioni vigenti che non saranno perfettamente consentanee a quei principii di larga libertà di cui egli è banditore, sarà allora il caso di vedere se si dovrà riformare anche la disposizione della legge postale; ma finchè stanno ferme le disposizioni dei Codici attuali, finchè, per esempio, noi vediamo nel nostro Codice di commercio una disposizione di cui do lettura alla Camera: « Le lettere dirette al fallito saranno consegnate ai sindaci, i quali le apriranno. Il fallito che sia presente potrà assistere all'aprimiento; » finchè, dico, i principii che sono consegnati in queste leggi sono affatto consoni alle disposizioni dei nostri Codici, io non so con che prudenza politica noi verremo in questa legge a stabilire delle disposizioni generali che sieno in contrasto colle altre disposizioni dei Codici vigenti. (*Bravo!*)

L'onorevole Di Marco si appoggiava sul principio di libertà. Diceva che bisogna rispettare questa libertà delle corrispondenze epistolari, che bisogna rispettare gl'interessi del mistero.

Io risponderò all'onorevole Di Marco che, oltre agl'intere-

ressi della libertà e del mistero, ve ne sono altri, ai quali è d'uopo che il legislatore abbia riguardo. E per venire ai casi concreti, venendo a parlare, per esempio, dell'alinea che riguarda le lettere di un destinatario che sia trapassato, e che debbano aprirsi sopra istanza di un erede o di altri interessati, io noterò all'onorevole Di Marco come i defunti lascino in podestà degli eredi ben altri segreti di quelli delle ultime lettere a loro indirizzate, e che invano l'onorevole Di Marco vorrebbe con provvedimenti legislativi impedire queste fatali rivelazioni della morte. Aggiungerò che, se può esservi interesse di rispettare il mistero, vi è anche un interesse ben maggiore, poichè, se è vero che gli eredi continuano il defunto, essi possono esser lesi gravemente da un eccessivo rigore delle leggi stesse che impediscono di prendere cognizione degli affari del defunto e di condurli a compimento, anzichè per un eccessivo rigore nel mantenere le libertà postali venir a danneggiare nei loro interessi materiali i figli e gli eredi del defunto, interpretando così, secondo me, assai male l'intenzione del defunto a riguardo dei suoi eredi. (*Bravo! Benissimo!*)

Riguardo alle lettere che sono destinate ai falliti io osserverò all'onorevole Di Marco che, se importa rispettare i segreti della vita intima, se per rispetto al defunto conviene che sia inviolato il mistero, il defunto, non bisogna dimenticarlo, aveva però dei doveri da compiere, e questi doveri la morte non li può sciogliere.

Il defunto ha contratto degli impegni coi suoi creditori, e sarebbe, a mio avviso, assai male accorto ed anche ingiusto provvedimento quello che, nell'intento di rispettare i misteri della vita, venisse a calpestare i doveri della vita, i doveri cioè che il defunto aveva contratto co'suoi creditori. E se questa disposizione, sancita nel Codice di commercio, se questa disposizione è sancita anche nella legge postale, io credo che, ciò facendo, la legge non fa altro che un atto di pura, di vera giustizia civile.

Riguardo poi all'azione penale, ed all'ingerenza dell'autorità giudiziaria, riguardo agli obblighi che i cittadini hanno verso la società, non debbo far altro che ripetere a un di presso il ragionamento che ho fatto rispetto ai creditori. Sta bene che sia rispettato il segreto delle lettere, ma sta ancor meglio che i cittadini rispettino il diritto sacrosanto della società.

Ora vorremmo noi impedire all'autorità giudiziaria l'esercizio delle sue funzioni, vorremmo togliere alla società civile, la quale ha il diritto, in caso di reato ed a sua necessaria difesa, di violare il domicilio e la libertà personale, ha il tremendo diritto di infliggere, ove occorre, e come l'onorevole deputato Di Marco ammette, e come io non sarei tanto facile ad ammettere, la pena di morte, vorremmo, dico, togliere alla società civile il diritto di violare il segreto di una lettera per la propria difesa? (*Segni di approvazione — Bravo! Benissimo!*)

Io in verità non posso accostarmi a quest'idea dell'onorevole Di Marco. E in verità non temo per la libertà col sistema adottato in tutte queste eccezionali disposizioni.

Infatti noi vediamo che in nessun caso si procede a questa necessaria violazione del segreto postale se non dietro ordine e dietro mandato dell'autorità giudiziaria, di quell'autorità la cui inamovibilità, consacrata dal patto fondamentale del regno, offre tutte le guarentigie che il principio di libertà non può essere col suo ministero violato. (*Applausi*)

*Voci.* La chiusura! la chiusura!

**PRESIDENTE.** Domando se la chiusura è appoggiata.

(È appoggiata.)

Domando se è approvata.

(È approvata.)

Pongo ai voti l'articolo della Commissione, accettato dal Ministero, di cui diedi già lettura

**MINERVINI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Su che?

**MINERVINI.** Farei una semplice osservazione.

*Voci. No! no! Ai voti!*

**MINERVINI.** Ma se non sapete ciò che voglio dire! Io mi rivolgo al ministro e al commissario regio; sono leggi che dobbiamo fare, abbiate un pochino di pazienza.

Io desidererei di avere una dichiarazione dall'onorevole commissario regio o dal signor ministro dei lavori pubblici, per sapere se quando si eseguiranno queste sequestrazioni, sia che si voglia nella legge ora dichiarare, sia, e mi basterà, che si scriva nel regolamento, l'autorità postale richiesta non darà la lettera senza che avvenga un atto di constatazione. Senza questa garanzia non sarebbe certa l'amministrazione e la garanzia privata ancora dell'identità della carta.

Quindi io pregherei il signor ministro di dichiarare che nel regolamento scriverà la necessità di questo atto di constatazione, da farsi o dal magistrato, o anche dall'usciera che riceve la lettera, per effetto di sequestro nei casi permessi.

Io vorrei che dubbio non rimanesse e che l'amministrazione potesse avere nelle mani una prova della richiesta e dell'eseguita consegna; questa sarebbe una garanzia per l'amministrazione delle poste.

Quindi anche sotto questo rapporto io vorrei che l'onorevole commissario regio avesse la bontà di darmi uno schiarimento.

**BARBAVANA, commissario regio.** La disposizione che l'onorevole deputato desidererebbe introdotta non è nuova nell'amministrazione postale, dove non si consegna mai una di queste lettere o pieghi senza fare un processo verbale, onde porre al coperto la responsabilità degli impiegati.

D'altronde questo è disposto dalle leggi generali.

**MINERVINI.** Dopo questa dichiarazione io non insisto.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 31 quale fu letto. (È approvato.)

« Art. 32. *Franchigia.* — La franchigia postale sarà limitata al carteggio della famiglia reale e a quello dei senatori e deputati durante l'intera Legislatura, ed a quello relativo al pubblico servizio.

« Le condizioni della franchigia verranno determinate con decreto reale. »

Il deputato Gallenga propone la soppressione della franchigia per quanto spetta ai senatori e deputati nella futura Legislatura.

**CAPONE.** Domando la parola.

**GALLENGA.** Sono venuti da me parecchi dei miei onorevoli colleghi in uno stato di costernazione. . . . (*Risa*)

**MENICCHETTI.** Io dichiaro che non era menomamente costernato. (*Risa — Interruzioni*)

**GALLENGA.** Domando la libertà della parola; io credo di aver diritto di dire queste parole. . . .

**BIANCHERI.** Dica i nomi, non si lascino supporre vagamente. . . .

**GALLENGA.** Io dico: molti miei onorevoli colleghi sono venuti da me in uno stato di costernazione (*Nuovi richiami*), dolendosi ch'io volessi privarli di una franchigia o di una prerogativa di cui essi e noi tutti godiamo. (*Nuovi rumori*)

Io (*Con calore*) non credo che sia un delitto di alto tradimento a dire queste parole.

*Molte voci.* Dica i nomi! Sentiamo i nomi! (*Si parla vivamente*)

**GALLENGA.** Ora io credo che, lungi dal privare i membri del Parlamento di una prerogativa o di una franchigia, io conferisco a tutto il Corpo legislativo un grandissimo vantaggio, o almeno lo libero da gravissimi inconvenienti. (*Rumori*)

Non credo che avrò grandi difficoltà nel convincere di questa verità qualunque dei miei colleghi, quando essi abbiano la gentilezza di lasciarmi parlare.

La nostra franchigia, o signori (come ho già accennato l'altro giorno, rispondendo ad un argomento dell'onorevole ministro delle finanze), ci espone a delle noie e a degli svantaggi gravissimi.

Io non entrero a descriverli minutamente, perchè non vi è deputato che non sappia di quanta molestia sia sorgente codesta funestissima franchigia; ma se, come essa è ora, questa molestia è già così poco comportabile, la renderebbe intollerabile affatto la legge che noi andiamo discutendo: essa diventerebbe, votata la legge, assolutamente insopportabile.

Infatti di questa legge io, dietro le discussioni che abbiamo fatte, ho dovuto farmi una pessima opinione. Professo francamente che fino a che ella sia legge, nel qual caso io dovrò rispettarla, io ho diritto di dire che di questa legge, come si trova, non sono affatto contento e che voterò contro di essa; ma siccome potrà passare malgrado il mio voto, cerco in ogni modo di modificarla dove mi sembra opportuno.

La legge che noi chiamiamo *Riforma postale*, e la quale non riforma cosa alcuna, la legge che noi abbiamo ora davanti ha pur stabilito un principio importante, ed è questo, che le lettere non affrancate paghino una tassa doppia di quelle che sono affrancate anticipatamente. La conseguenza è che ciò che si vede in Inghilterra al giorno d'oggi si vedrà anche in Italia, che cioè nessun galantuomo, il quale rispetti sé medesimo e rispetti i propri corrispondenti, pensa mai di insultare un amico o un corrispondente mandandogli una lettera non affrancata.

Il mandar lettere non affrancate si considera in Inghilterra una villania senza scusa; e ciò naturalmente, giacchè per risparmiare voi 15 centesimi volete obbligare il vostro corrispondente a pagarne 30.

Per questo motivo non solamente, come ho detto, si considera una villania il mandare una lettera non affrancata, ma anche tutti i galantuomini si credono in diritto e in dovere colà di dar ordine ai loro domestici alla porta di non accettare mai per nessun caso una lettera che venga dalla posta o per la posta non affrancata.

Ora, o signori, mettete dunque, se vi garba, la vostra cara e preziosa franchigia, come voi altri la godete, sotto l'impero della legge che state per votare; tutti i vostri amici, tutti i vostri corrispondenti, tutti i vostri cari elettori vi manderanno, come oggidì vi mandano, una farragine di lettere e di grandi plichi con dei documenti, con delle masse di carte e d'altre robe pesanti, pesanti a segno che qualche volta i plichi giacciono al nostro ufficio postale, e sono qualche cosa di terribile a vedersi; non plichi soltanto, ma pacchi, e casse e cassette che vogliono essere facchini a portarle.

A voi certamente questi pesi costano niente, come non costano ai corrispondenti vostri, e voi potrete o non rispondere, o rispondere non affrancando le lettere; ma pensate, o signori, se non rispondete, in molti casi, secondo me, fate male il vostro dovere di deputato, e in molti altri casi darete grave dispiacere; non che vero danno ed aggravio a

persone, le quali voi non vorreste disgustare. Se voi rispondete senza affrancare, voi vi esponete prima di tutto a commettere un atto poco gentile verso il vostro corrispondente; poi se quel corrispondente facesse quello che faccio io in Inghilterra, quello che fa tutta la stampa nel nostro paese, cioè a dire dichiarasse che egli non riceve lettere non affrancate, la risposta mandata al vostro corrispondente sarebbe necessariamente perduta.

Io perciò ritengo che sarete nella necessità non solamente di scrivere le vostre brave risposte a quelli che non pagano niente per le lettere che vi mandano, ma che anche dovrete pagare le vostre lettere anticipatamente, e perchè le vostre lettere stesse non vadano perdute, per non commettere un'inciviltà verso il vostro corrispondente.

Voi vedete adunque che un tale sistema non pone freno alla molteplicità anche eccessiva delle corrispondenze che vi pervengono, e vi sottopone poi per parte vostra ad una tassa postale per le lettere che voi siete in obbligo di scrivere, tassa che alla prova troverete esser tutt'altro che lieve.

Quando in Inghilterra vigeva la stessa franchigia... (*Conversazioni*)

Prego i signori deputati di prestare attenzione, perchè questa mi sembra che sia la parte più importante della mia proposizione.

Quando in Inghilterra vigeva la franchigia postale per i membri del Parlamento, era essa una franchigia doppia, cioè a dire il deputato riceveva le lettere gratuitamente e tutte le lettere da lui impostate passavano anch'esse liberamente; allora la franchigia accordava un vantaggio molto importante al membro del Parlamento, epperò era del massimo valore. Ma sventuratamente in Inghilterra stessa era abusato questo diritto in un modo così flagrante, che era divenuto un oggetto di doglianza universale presso tutti i galantuomini; giacchè in Inghilterra, come in tutti i paesi, colui che si fa scrupolo di rubare al privato, non si fa troppo spesso alcun'ombra di scrupolo di rubare al pubblico, giacchè il danaro delle finanze è danaro di tutti, dunque danaro di nessuno. E avveniva spesso che, per esempio, uomini del più alto grado, della più alta nascita, di cospicue fortune e dei più alti principii non si vergognassero di dare ad un amico o ad un'amica un centinaio di sopracoperte con sopra la loro firma, la quale dava a queste sopracoperte la facoltà di andare gratuitamente da un punto all'altro del regno.

L'abuso che si è fatto nel Parlamento inglese di questa doppia franchigia, e soprattutto di quella franchigia che noi non abbiamo, cioè di scriver lettere libere da tassa postale, fece sì che quando si adottò quella famosa riforma, che io sperava noi volessimo seguire, e che non abbiamo saputo o voluto seguire, quando si adottò il bollo uniforme di un soldo inglese, di un penny, allora fu abolita intieramente ogni specie di franchigia, e la franchigia, per così dire, passiva come la nostra, e la franchigia attiva, come godevano i membri del Parlamento inglese. Io perciò direi, o di adottare strettamente il sistema inglese, il quale non accorda assolutamente alcuna franchigia, perchè neppure quando un suddito vuol scrivere a tutt'altri che alla regina, può essere esente dal pagamento della tassa postale, e solamente pel servizio pubblico la regina stessa tra i suoi dipendenti, i membri del Governo di un certo grado d'importanza, i capi di dicastero, e tutt'al più la direzione stessa delle poste, possono mandare lettere pel servizio pubblico, pel servizio di Sua Maestà, come lo chiamano. A questi soli, dico, all'amministrazione postale, e ad alcuni capi di altri dicasteri, è concesso che possano mandare delle lettere, ma riceverne

nessuna. Colui il quale in Inghilterra vuol scrivere una lettera ad altri che alla regina, mette la faccia della regina sulla lettera stessa onde possa andare alla sua destinazione.

Noi dunque, o possiamo adottare il sistema che abolisce ogni franchigia secondo è stato fatto provvidamente in Inghilterra, o, se gli onorevoli miei colleghi hanno molto interesse nel mantenere le loro franchigie, io li consiglio, per esser logici, a farsi accordare una franchigia attiva, non meno che una franchigia passiva, cioè a dire la franchigia che dia il modo di mandare, non che di ricevere lettere libere dalla tassa postale, il che è facilissimo, sia facendo riconoscere le firme, sia facendo uso di *enveloppes*, o di sopracoperte, nello stesso modo col quale ci si danno i biglietti per le ferrovie; oppure almeno abbandonare quella franchigia passiva, la quale, secondo me, è uno svantaggio assai grave. (*Bene!*)

**PRESIDENTE.** Prima di tutto domando se l'emendamento del deputato Gallenga sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Il deputato Salaris ha facoltà di parlare.

**SALARIS.** Sorgendo il primo a combattere l'emendamento dell'onorevole Gallenga non posso omettere che io non sono fra i deputati che si presentarono questa mane a lui, spaventati dalla minaccia della perdita della franchigia postale.

Io non ebbi occasione di vedere l'onorevole Gallenga che in questo recinto ed alla distanza che passa dalla destra alla sinistra di questa Camera.

Ma se debbo schiettamente parlare, dirò che in me ed in un numero considerevole di nostri colleghi l'emendamento suddetto non ha prodotto nè timore, nè spavento.

Cotesto emendamento non può incutere spavento se lo esamineremo attentamente.

Io esporrò brevemente alla Camera alcune considerazioni per dimostrare la giustizia e la convenienza di respingerlo; non omettendo in appresso di ribattere gli argomenti che indussero l'onorevole Gallenga a proporlo.

La prima considerazione io credo sia a tutti ovvia. La corrispondenza dei deputati si riferisce a cose di pubblica utilità. Salvo alcune eccezioni (ch'io non vorrò negare), questa corrispondenza riducesi a petizioni che le Giunte municipali od i Consigli comunali trasmettono ai deputati, ai quali fanno conoscere i bisogni di questo o di quell'altro paese; a petizioni degli elettori che implorano l'appoggio dei deputati, che sono naturali difensori dei loro diritti. Credo sia questo un oggetto di pubblica utilità. Noi abbiamo veduto mandarsi per la posta a' deputati non solo delle petizioni, ma degli opuscoli sopra argomenti gravissimi che si dovevano discutere in Parlamento, allo scopo di agevolare la discussione.

Ora io chiedo se dovremo ciò impedire o costringere i deputati a pagare tutte le carte che sono ad essi trasmesse. Quindi la franchigia postale non si può togliere ai deputati, dappoichè coteste corrispondenze non possono non considerarsi che di pubblica utilità.

Se la pubblica utilità deve prevalere sempre a tutte le secondarie considerazioni, credo che la franchigia postale in favore dei deputati debba mantenersi.

L'onorevole Gallenga vuole sopprresse le parole: *deputati e senatori*.

Ecco quale fu sostanzialmente il suo argomento. La franchigia dei deputati ridonda in utilità di coloro che scrivono e non de' deputati; ma, se quest'argomento conchiudesse, perchè il deputato Gallenga non ha proposto la soppressione delle parole: *della famiglia reale*? Non si potrebbe infatti dire lo stesso che la franchigia ridonda in favore di chi scrive alla famiglia reale?



La logica dunque esige la soppressione di tutte le accennate parole, e non solamente delle parole: *deputati* e *senatori*.

L'argomento dunque dell'onorevole Gallenga, secondo me, proverebbe troppo ed al tempo stesso proverebbe nulla.

O con inesorabile logica si doveva proporre la soppressione della postale franchigia sì per la famiglia reale, come per i senatori e deputati, o si doveva ammettere per tutti.

Nè io, signori, proporrò la soppressione di questa franchigia per la famiglia reale; che anzi ammetto come mezzo di renderla popolare in Italia; ma accanto alla famiglia reale dovrà sostenersi la franchigia per i deputati e per i senatori. È questione per me di dignità, e vorrei che la questione si sollevasse ad altra sfera.

Se l'onorevole Gallenga non ha soppresso le parole: *della famiglia reale*, egli ha certamente ammesso che la famiglia reale abbia a godere la franchigia postale, lo che esige la dignità sovrana; io credo debba ancora ammettersi per la stessa ragione la franchigia per i deputati e senatori.

Niuno oserà dubitare che ambe le Camere partecipano della sovranità, e se la dignità sovrana richiede la franchigia postale, è manifesto che essa debba assolutamente mantenersi in favore dei deputati e senatori.

Signori, io lo ripeto, questa è questione di dignità, e noi non vorremo certamente abdicare alla dignità della rappresentanza nazionale. (*Bravo!*)

Altra considerazione io porrò innanzi alla saviezza della Camera, considerazione di alta convenienza.

L'emendamento dell'onorevole Gallenga non solo toglie la franchigia postale ai deputati, ma ancora ai senatori. Comprendo benissimo che noi potremo rinunciare ad una franchigia che si propone in nostro favore, accettando l'emendamento Gallenga, ma crederei altamente sconveniente che da noi si proponesse di togliere questa franchigia ai senatori. Sopprimiamo, se vogliamo, la parola *deputati*, ma lasciamo che l'altra Camera, che pur dovrà discutere questa legge, vi rinunci spontanea seguendo il nostro esempio, oppure faccia liberamente altrimenti.

Per queste ragioni ancora di alta convenienza io respingo energicamente la soppressione proposta dall'onorevole Gallenga. (*Bravo! a sinistra*)

Gli argomenti poi adottati dall'onorevole Gallenga non mi parvero molto seri. Fu detto che la franchigia passiva, come la chiamava il signor Gallenga, non recava ai deputati che fastidi.

Ma, signori, qual mandato è senza fastidi? Non eravamo liberi di accettarlo? Ma d'altronde chi costringe il signor Gallenga di ritirare le lettere che non vuol ricevere? Chi lo costringe a riscontrarle, s'egli crederà di osservare il silenzio?

Ma noi non potremo respingere la corrispondenza (*Bisbiglio*), perchè noi vorremo compiere al nostro dovere verso gli elettori, i quali ci rendono informati delle condizioni in cui versano i paesi che appartengono ai collegi elettorali che qui rappresentiamo. La corrispondenza dunque dei deputati ha rapporto al pubblico bene, alla pubblica prosperità, all'ordine pubblico.

Io, signori, accetterei volentieri l'idea che l'onorevole Gallenga ha emesso, cioè che per esser utile ai deputati la franchigia postale dovrebbero loro accordare anche l'*attiva*; ma tuttavia sostengo che debba mantenersi loro la passiva, senza dar grave peso ai fastidi dell'onorevole Gallenga.

Gli abusi avvenuti in Inghilterra, che fecero togliere la franchigia postale ai membri del Parlamento, non mi persuadono che si debba addivenire alla stessa misura.

Tutti conoscono ciò che avvenne in quel paese, maestro di libere istituzioni ai popoli civili; ma ciò stesso farà che somiglianti abusi non si rinnovelleranno fra noi.

Le considerazioni ch'ebbi l'onore d'esporgli mi persuadono a concludere che l'emendamento proposto dall'onorevole Gallenga dev'esser recisamente respinto. (*Bravo!*)

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il deputato Sanguinetti.

*Voci.* Ai voti! ai voti! La chiusura!

**PRESIDENTE.** Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

**SANGUINETTI.** Intendo proporre un emendamento, e per questo si può sempre parlare.

**PRESIDENTE.** Parli.

**SANGUINETTI.** L'emendamento che intendo proporre si riferisce alla forma.

L'articolo 31 è così concepito:

« La franchigia postale sarà limitata al carteggio della famiglia reale, a quello dei signori senatori e deputati durante l'intera Legislatura, ed a quello relativo al pubblico servizio. »

L'onorevole Gallenga ha distinto due specie di franchigie: la franchigia attiva e la franchigia passiva.

L'articolo, nella forma in cui è redatto, potrebbe lasciar supporre che viene accordata tanto la franchigia attiva, quanto la franchigia passiva, poichè quando dice: « carteggio della famiglia reale e carteggio dei senatori e dei deputati, » non ispecifica se sia il carteggio attivo od il carteggio passivo.

Quando la legge non distingue, *nec nos distinguere debemus*, in conseguenza quest'articolo darebbe l'una e l'altra franchigia.

Ora credo che tale non sia il concetto del Ministero, credo che il Ministero voglia soltanto conservare la franchigia passiva, quella cioè che abbiamo attualmente.

Se tale è il concetto del Ministero, propongo che l'articolo sia modificato in questo senso:

« La franchigia postale sarà limitata al carteggio diretto alla famiglia reale ed a quello diretto ai senatori ed ai deputati. »

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il signor commissario regio.

**BARBAVARA, commissario regio.** Il Ministero accetta, essendo ciò conforme a quanto si pratica attualmente.

**PRESIDENTE.** L'emendamento del deputato Sanguinetti è così concepito:

« La franchigia postale sarà limitata al carteggio diretto alla famiglia reale, a quello diretto ai senatori e deputati, durante l'intera Legislatura, ed a quello relativo al pubblico servizio. »

Quest'emendamento fu accettato dal Ministero.

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Evidentemente l'emendamento del deputato Gallenga deve avere la precedenza.

**GALLENGA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ma è stata chiesta la chiusura.

**GALLENGA.** La chiusura non è votata; se la Camera vuol chiudere la discussione, allora mi taccio.

*Voci.* Parli! parli!

**PRESIDENTE.** Il deputato Gallenga ha la parola.

**GALLENGA.** Risponderò semplicemente all'onorevole Salaris, il quale ha detto che la mia proposizione provava

troppo, e che bisognerebbe estendere questa misura anche alla famiglia reale, o non estenderla ai senatori. La mia risposta è questa: io ho detto, se volete far bene, adottate il sistema inglese, il quale dice che la famiglia reale ha bensì la facoltà di mandare lettere, come l'hanno i capi dicasteri, ma nessuno ha diritto di dirigere una lettera sia ad un deputato, sia ad un senatore, sia ad un ministro, senza pagare la posta.

Io poi vorrei che la Camera si desse pensiero anche di quelle infelici finanze, le quali l'altro giorno, alla votazione dei primi articoli di questa stessa legge, ci fecero respingere quella riforma della tariffa postale, la quale avrebbe avuto dei risultati, secondo me, giganteschi, pel beneficio del paese. Io domando al signor commissario regio se egli può dirci quanta materia imponibile postale sia mandata alle due Camere giornalmente libera di tassa in virtù di questo privilegio; e quando egli mi dica che questa non avrebbe un valore immenso a vantaggio del servizio postale e delle finanze, io per me abbandono anche il mio progetto.

Devo anche dire all'onorevole Salaris, il quale mi parlava di dignità, che la dignità di una nazione non consiste nella tenacità con cui i suoi rappresentanti si attengono ad un privilegio che, senza giovare a loro, nuoce all'interesse pubblico, e che, se la nazione italiana ha abbastanza dignità, ne ha anche la nazione inglese, la quale non ha creduto di perdere punto del suo decoro adottando una misura che le pareva saggia e buona.

**PRESIDENTE.** Il relatore della Commissione ha la parola.

**MARTINELLI, relatore.** Alla Commissione non sono sfuggite le considerazioni che ha fatto l'onorevole Gallenga.

Io prego la Camera di permettermi che legga qualche breve periodo della relazione per ciò che riguarda il titolo della franchigia:

« Per ciò che si riferisce ai senatori e ai deputati è stato avvertito come, pel favore concesso alle lettere francate, la franchigia delle lettere che ricevono ridondi a vantaggio del mittente. Il tesoro non potrebbe esserne ricompensato fuori del caso nel quale per le lettere che mandano preferissero, come avverrà probabilmente il più delle volte, di fare essi medesimi la francatura. L'intenzione ed il fine della legge verrebbero con ciò a mancare. La Commissione non ha però creduto che le convenga di addentrarsi nell'esame di questa difficoltà e dei modi più decorosi ed efficaci ad un tempo di risolverla. »

Si considerò ancora l'esperienza di altri paesi. L'esempio dell'Inghilterra è stato ricordato dal deputato Gallenga. Noi avemmo occasione di ricordare un documento del 1838, il quale fu fatto stampare per ordine del Parlamento inglese. Tutti i membri del Parlamento avevano diritto di ricevere ogni giorno quindici lettere, e di mandarne dieci. Abusi gravi si verificarono, e si procedette all'abolizione della franchigia, e si calcolarono, io credo, tre milioni di lettere spedite o ricevute con quella franchigia, ed altri due milioni di lettere per servizio pubblico. Questi cinque milioni di lettere sottraevano alla posta il valore di circa un milione di lire sterline; rendita molto rilevante, giacchè anche dopo i benefici recati dalla riforma postale quella rendita non era nel 1860 che di un milione e 300 mila lire.

In Francia la franchigia postale ebbe sempre un'importanza assai notevole. In tre epoche diverse fu ordinata un'indagine e compilata una statistica. Ma siccome ciò si fece col metodo delle induzioni, così i risultamenti che si ebbero ad indicare non riuscirono forse abbastanza precisi. Una statistica del 1841 avrebbe dimostrato che le lettere circolanti in franchigia

erano 12 milioni, per un valore postale di 48 milioni; nel 1850 si sarebbero annoverate 38 milioni di lettere per un valore postale di 40 milioni; nel 1854 20 milioni di lettere avrebbero sottratto alla posta 59 milioni di franchi.

Vengo ora all'esempio della posta d'Italia.

Io ho riscontrato che in un trimestre del 1861 ci sono state tre mila e più lettere in franchigia. . . (*Interruzioni e voci negative*) cioè tre milioni e più mila lettere in franchigia. Quando parlo di lettere in franchigia intendo quelle che si riferiscono al servizio pubblico, ai deputati; insomma a tutti quelli che sono ammessi a godere di questo favore.

In un anno si calcolano 13 milioni di lettere circolanti in franchigia. Questi 13 milioni di lettere hanno l'una per l'altra il peso di dieci lettere almeno; e questo mi è stato assicurato anche questa mattina dall'amministrazione delle poste, per cui il valore corrispondente alla tassa postale sarebbe almeno da 19 a 20 milioni di lire.

La rendita invece che ha l'amministrazione delle poste per la tassa effettivamente pagata non è che di 10 milioni circa.

Il problema è complesso pei diversi elementi della franchigia. Quando l'Inghilterra abolì la franchigia postale pensò anche al modo di provvedere per il servizio pubblico.

Non si potrebbe certamente da un momento all'altro ordinare che la franchigia per ogni servizio pubblico debba cessare; ciò porterebbe ancora un impaccio ai lavori che si stanno preparando per presentare il bilancio dell'anno venturo. E siccome questi lavori sono cominciati, così non sarebbe opportuno ed utile procedere ad una immediata risoluzione. Ad ogni modo sembrerebbe conveniente che il sistema della franchigia postale fosse studiato nel suo complesso, esaminandosi i documenti statistici e vedendosi in qual modo fosse poi da provvedere, qualora la franchigia fosse abolita; cosa tanto più importante, e tanto più delicata e difficile tra noi, inquantochè noi abbiamo quel sistema di concentrazione amministrativa che l'Inghilterra non ha.

Dopo queste considerazioni io pregherei il deputato Gallenga di significare se intenda che la sua proposta possa essere oggetto di uno studio accurato e maturo, per risolvere la questione nel suo principio e nella sua applicazione, e vedere come meglio convenisse regolarsi in riguardo alle diverse parti della pubblica amministrazione, e rendere applicabili le sue proposte nel modo più soddisfacente.

**GALLENGA.** Domando la parola.

**BARBAVARA, commissario regio.** Domando la parola.

Veramente questi tredici milioni di lettere non sono tutte corrispondenze del Parlamento, anzi la maggior parte sono corrispondenze governative. . .

**VALERIO.** Domando la parola.

**BARBAVARA, commissario regio.** . . e queste piuttosto voluminose; non deve quindi fare maraviglia il calcolo dell'amministrazione che ogni piego in franchigia equivalga in media a dieci lettere.

Ma se attualmente si volesse togliere la franchigia a queste corrispondenze amministrative, io credo che l'erario vi guadagnerebbe poco, perchè ciò che entrerebbe nella cassa postale uscirebbe da quella degli altri dicasteri; temo anzi che vi si perderebbe, perchè si dovrebbe aumentare il numero degli impiegati pel conteggio di questi pieghi in franchigia.

La questione della franchigia è questione complessa col sistema di governo; essa può essere più o meno estesa, secondochè è maggiore o minore la centralizzazione delle amministrazioni e degli affari; presso di noi poi, se la corrispondenza in franchigia è piuttosto abbondante, si deve es-

senzialmente attribuire a che non si è potuto finora prescrivere norme fisse e generali che ne determinino i limiti, stante la diversità delle denominazioni che tuttora esistono nelle amministrazioni delle varie provincie dello Stato.

Riguardo all'emendamento proposto dall'onorevole Sanguinetti che accettai, non avendolo ben compreso, debbo osservare che, ammettendo la locuzione di quell'emendamento, si potrebbe forse credere che il ministero della real casa non potesse più valersi del contrassegno per imprimere franchigia alle lettere che avesse a spedire nei casi in cui la gode attualmente.

**GALLENGA.** Domando la parola per una questione d'ordine.

**SANGUINETTI.** Signor presidente, domando la parola. (*Rumori d'impazienza*)

**PRESIDENTE.** Ma si lasci almeno parlare l'onorevole commissario regio.

**BARBAVARA, commissario regio.** Il ministero della casa di S. M. ha la franchigia illimitata al pari degli altri dicasteri, per cui io crederei più conveniente di mantenere una redazione più generica, onde non menomare in alcuna parte la prerogativa di cui gode.

**GALLENGA.** Le parole tanto dell'onorevole relatore che quelle del commissario regio hanno presentato questo soggetto sotto un punto di vista molto più grave di quello che avrei preveduto, e non credo che quest'oggi la Camera possa o debba venire ad alcuna risoluzione (*Si! si! No!*), e lo credo tanto meno in quantochè, per quanto io vedo, non siamo in numero. (*Rumori*)

*Voci.* Andiamo avanti, siamo in numero!

**GALLENGA.** Ma se mai siamo in numero, io dico allora: se la Camera vuol votare sul mio semplice emendamento, lasciando la questione della famiglia reale e del servizio pubblico intatta, io prenderò la fortuna del voto come la Camera crederà; se poi ella vuole internarsi con maggiore profondità in questa questione, io credo che non sarebbe male di

rimandare a lunedì la discussione, incaricando la Commissione di occuparsene seriamente.

**PRESIDENTE.** La Camera non essendo in numero, non può prendere alcuna risoluzione.

**SANGUINETTI.** Domando la parola per l'ordine delle deliberazioni.

*Molte voci.* Basta! A lunedì!

**PRESIDENTE.** Annunzio alla Camera che il commendatore Duchoqué è stato incaricato per decreto di sostenere la discussione, come commissario regio, dello schema di legge sulle tasse ipotecarie.

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

*Ordine del giorno per le tornate di lunedì:*

(*Al tocco.*)

1° Seguito della discussione del progetto di legge concernente la riforma postale.

Discussione dei progetti di legge:

2° Tasse ipotecarie;

3° Tassa di registro;

4° Tassa di bollo;

5° Interpellanza del deputato Crispi al ministro della guerra sopra il decreto concernente l'esercito meridionale;

6° Svolgimento delle proposte di legge presentate dai deputati Sineo, De Cesare e La Farina.

(*Alle ore otto di sera.*)

1° Discussione del progetto di legge per autorizzazione di spesa straordinaria pel servizio del materiale di artiglieria;

2° Relazione di petizioni.